

695.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi</b> . . . . .	35511	
<b>Disegno di legge (Presentazione)</b> . . . .	35550	
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):</b>		
Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 (Approvato dal Senato) (3509);		
PITZALIS: Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica (2169) . . . . .	35511	
PRESIDENTE . . . . .	35511	
BORSARI 35513, 35523, 35526, 35529, 35531 35537, 35539, 35542		
BOSISIO . . . . . 35517, 35518, 35522, 35544		
BOTTA . . . . .	35544	
BRONZUTO . . . . .	35526, 35528	
CALVETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	35543	
	35545, 35548	
CODIGNOLA . . . . .	35537	
CORCHI . 35518, 35542, 35543, 35546, 35549		
		PAG.
FINOCCHIARO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	35515, 35518, 35521, 35523, 35524 35525, 35527, 35530, 35535, 35537, 35538 35539, 35540	
GIOMO, <i>Relatore di minoranza</i>	35520, 35522 35523, 35524, 35525, 35526, 35528, 35533 35536, 35537, 35540, 35545, 35546, 35549	
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	35511 35516, 35518, 35521, 35523, 35524, 35527 35531, 35536, 35538, 35541, 35543, 35545 35548, 35549	
ILLUMINATI . . . . .	35535, 35537	
LA BELLA . . . . .	35517	
LEVI ARIAN GIORGINA . . . . .	35512, 35516	
MAULINI . . . . .	35520, 35522	
MITTERDORFER . . . . .	35527, 35528	
NAPOLITANO LUIGI . . . . .	35544, 35545	
PITZALIS . . . . .	35513, 35517, 35541	
REALE GIUSEPPE . . . . .	35547, 35549	
SANNA . 35513, 35516, 35527, 35528, 35530 35531, 35534, 35536, 35538, 35543		
SCIONTI . . . . . 35514, 35517, 35534, 35536		
TEDESCHI . . . . .	35519, 35522	
<b>Proposte di legge (Annunzio)</b> . . . . .	35511	
<b>Corte dei conti (Trasmissione di relazione)</b>	35511	
<b>Petizioni (Annunzio)</b> . . . . .	35511	

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,30.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*E approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Amatucci, Armato, Cengarle, Ghio, Gitti, Lombardi Ruggero, Malfatti Franco, Nannini, Pedini, Sullo e Titomanlio Vittoria.

(*I congedi sono concessi*).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

CARIOTA FERRARA: « Modifica dell'articolo 91 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1195, che approva il testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica » (4144);

GASCO ed altri: « Modifica delle norme legislative in materia di titoli di preferenza valutabili nei concorsi a posti di veterinario comunale » (4145).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti ha presentato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, per l'esercizio 1965.

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Toschi Elios, da Torino, ed altri cittadini chiedono un provvedimento legislativo

che stabilisca una nuova disciplina delle mutue autonome aziendali e una rappresentanza maggioritaria di datori di lavoro e lavoratori nei consigli di amministrazione degli enti previdenziali e mutualistici dello Stato » (147);

« il deputato Sulotto presenta la petizione di Bizzi Ario, da Avigliana (Torino), ed altri cittadini che chiedono un provvedimento legislativo di riforma del sistema pensionistico dei lavoratori dell'industria » (148).

Le petizioni testè lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 (3509) e della concorrente proposta di legge Pitzalis (2169).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970; e della concorrente proposta di legge Pitzalis.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale ed esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.

Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965,

n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola.

Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avrà cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in età scolastica.

Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Giordina Levi Arian, Marcella Balconi, Illuminati, Bronzuto, Luigi Berlinguer, Tedeschi, Picciotto, Loperfido e Seroni hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole « di educazione » le seguenti: « alle scuole e istituti speciali, statali o gestiti direttamente dagli enti locali ».

L'onorevole Giordina Levi Arian ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**LEVI ARIAN GIORGINA.** Noi abbiamo proposto questo emendamento per cercare di soddisfare, almeno in parte, l'esigenza di una adeguata rete di scuole e di istituti speciali pubblici, esigenza che, nel nostro paese, è molto sentita sia dalle famiglie, sia dagli esperti di psicologia. Desidero ricordare che sulla stessa materia noi abbiamo presentato, nel febbraio 1967, la seguente proposta di legge: « istituzione di classi e scuole speciali statali, di istituti speciali e laboratori protetti e di scuole di specializzazione per il personale addetto »; questa nostra proposta di legge esamina il problema secondo una visione unitaria nel quadro del servizio sanitario nazionale. Sulla stessa materia sono state presentate anche altre proposte di legge da parte dell'onorevole Dal Canton Maria Pia e dell'onorevole Ferrari, proposte di legge che noi auspichiamo possano essere al più presto esaminate in Parlamento.

Fino a questo momento non è ancora stato approvato nel nostro paese il piano di istituzione di scuole e classi speciali statali,

e noi, pertanto, dobbiamo esaminare il problema di tale tipo di scuole nel corso della discussione di questo provvedimento sull'edilizia scolastica, in modo da poter esaminare le prospettive per il futuro.

Per questo, con il nostro emendamento, abbiamo proposto di aggiungere le scuole speciali gestite dagli enti locali, perché riconosciamo che questi, almeno in alcune città, anche se a prezzo di sforzi a volte non sufficienti, sono gli unici enti pubblici che si sono occupati della educazione, della rieducazione e dell'inserimento sociale dei ragazzi minorati fisici e psichici.

Si tratta, come ho detto, di un problema molto grave. Non dimentichiamo che oggi in Italia ammontano a circa un milione i ragazzi in età scolastica affetti da disturbi fisici e psichici, che non possono frequentare una scuola regolare, in quanto presentano caratteristiche permanenti e temporanee sul piano educativo. Nella relazione che accompagna la nostra proposta di legge si sottolinea che in ogni leva scolastica si presentano circa 25 mila alunni che abbisognano di un insegnamento speciale, e circa 50-80 mila che abbisognano di un insegnamento differenziato; viceversa attualmente esistono solo 44.147 posti in scuole speciali e 12.000 in classi differenziali. Vi è quindi un divario enorme fra il fabbisogno e ciò di cui disponiamo; lamentiamo carenze quantitative in fatto di scuole e di classi speciali, nonché carenze qualitative in fatto di attrezzature moderne e di personale specializzato.

Consapevoli del costo sociale della mancanza di un tempestivo intervento statale in questo settore, mentre insistiamo affinché le proposte che ho citato vengano discusse sollecitamente dal Parlamento, abbiamo proposto il nostro emendamento e chiediamo che i colleghi lo approvino all'unanimità, come spero.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Sanna, Ivano Curti, Alini e Pigni hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« I programmi quinquennali sono finalizzati alla piena scolarizzazione di tutta la popolazione in età scolastica nella fascia dell'obbligo ed alla elevazione dei tassi di scolarizzazione nella fascia post-obbligatoria. A questo fine i programmi devono specificare la localizzazione degli edifici nel territorio, gli interventi assistenziali, i trasporti, i collegi e tutte le provvidenze necessarie ad agevolare la frequenza scolastica »;

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

e di sostituire il quarto comma con il seguente:

« L'esecuzione di opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo è a totale carico dello Stato con l'osservanza della presente legge, fatte salve le competenze dei comuni, delle province, delle regioni e degli enti obbligati stabilite dalla legge ».

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANNA. Ho già avuto occasione di parlare di questi due emendamenti nel corso del mio intervento nella discussione generale; poche parole per illustrarne il significato. Il primo emendamento tende a fissare dei punti precisi per ciò che riguarda la valutazione del fabbisogno dei posti-alunno. Secondo le nostre vedute, per addivenire ad una precisa determinazione del fabbisogno occorre partire dai livelli di scolarizzazione: cioè fissare programmaticamente quali livelli di scolarizzazione si intende raggiungere nel corso della programmazione. L'altro aspetto è che per noi un programma edilizio deve contenere anche quelle indicazioni che sono necessarie per agevolare la frequenza alla scuola; per cui non basta solo la localizzazione, ma occorre predisporre anche gli strumenti (come i mezzi di trasporto, l'istituzione di collegi) che possano sostanzialmente, concretamente contribuire ad aumentare la frequenza scolastica.

L'altro emendamento, che riguarda l'assunzione dell'onere dell'edilizia scolastica a carico dello Stato, introduce il concetto che la misura adottata con il disegno di legge al nostro esame dovrebbe assumere carattere definitivo; vale a dire che lo Stato dovrebbe accollarsi definitivamente l'onere del costo dell'edilizia scolastica. In sostanza proponiamo di eliminare la prima fase dell'ultimo comma in cui si fa riferimento semplicemente al periodo del programma quinquennale.

In questa materia bisogna addivenire ad una chiarificazione: o lo Stato procede veramente ad una riforma della finanza locale per cui ai comuni vengono date congrue entrate in modo che essi possano esercitare un prelievo sul reddito nazionale ben più consistente di quanto non sia l'attuale (come ho dimostrato nel mio intervento esso è in continua decrescenza rispetto al prelievo dello Stato) o diversamente lo Stato si accollì l'onere dell'edilizia scolastica facendo naturalmente salvi tutti i poteri dei comuni in materia. Questo, signor Presidente, il significato del mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli La Bella, Borsari, Seroni, Illuminati, Bronzuto, Tedeschi, Picciotto, Luigi Berlinguer e Loperfido hanno proposto, al quarto comma, di sopprimere le parole: « e a cura ».

BORSARI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARI. L'emendamento è conseguente ai rilievi fatti negli interventi svolti dai colleghi del mio gruppo e alle impostazioni che abbiamo proposto. Noi riteniamo infatti che il piano, mentre deve realizzarsi col finanziamento e sotto il controllo dello Stato, deve per contro essere attuato dagli enti locali, cioè dai comuni e dalle province. Con la soppressione da noi proposta, si vuol raggiungere appunto questo scopo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pitzalis ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« L'esecuzione delle opere di ampliamento, completamento e riattamento di edifici scolastici di cui al primo comma del presente articolo è consentita anche nel caso in cui le opere da ampliare, completare e riattare siano state finanziate, con o senza contributi dello Stato, da enti locali obbligati ovvero dalle regioni ».

L'onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PITZALIS. Il mio emendamento tende a trasferire nell'articolo 1 il contenuto della mia proposta di legge n. 2169, che era stata presentata in relazione alla legge n. 1358 del 18 dicembre 1964 e che non fu esaminata tempestivamente per poter fruire delle disposizioni previste da quest'ultima legge.

Il problema tuttavia esiste tuttora, particolarmente in Sardegna, e penso che questa sia la sede più opportuna per un suo esame e per la sua migliore soluzione. Si tratta di un problema che ha creato una situazione di fatto di rilevante importanza e di vasta complessità. In realtà, che cosa è accaduto in quest'ultimo decennio? È accaduto che tanto la regione quanto le province e i comuni hanno dato inizio alla ricostruzione di edifici scolastici i quali poi o non sono stati completati, nel senso che non è stata condotta a termine la costruzione di tutti i lotti, o sono rimasti a metà, in quanto si rivelarono insufficienti

i fondi all'uopo stanziati, o le imprese stesse, a causa di una situazione di carattere generale esistente in Sardegna, non hanno condotto a termine le opere dichiarando esse stesse il fallimento oppure ritirandosi o infine sospendendo i lavori. Esiste pertanto in Sardegna questa situazione che deve essere assolutamente sanata, perché si tratta di un centinaio di edifici scolastici la cui costruzione è stata iniziata ma non condotta a termine.

Noi dobbiamo ovviare a questa situazione. Questi comuni vorranno far fronte certamente all'esigenza di costruire l'edificio scolastico, ma non si può assolutamente trascurare che già in questi comuni esiste un edificio scolastico iniziato, ma non completato, con fondi dei comuni, delle province o delle regioni stesse, che naturalmente non potrà essere accantonato per costruire un nuovo edificio scolastico in base al disegno di legge che stiamo esaminando.

Per questi motivi ho pensato con questo emendamento di trasferire, per maggiore chiarezza, il contenuto della mia proposta di legge all'articolo 1; ho anche esaminato attentamente il contenuto dell'articolo 9 là dove si prevede la facoltà, per gli enti locali che intendono realizzare a proprie spese delle opere, di includere le opere stesse nel piano generale. Ma sembra trattarsi di una situazione diversa: infatti nel caso del mio emendamento non si tratta di enti che intendono realizzare le opere, ma che le hanno realizzate in parte e non hanno potuto condurle a termine. Non so quindi se l'articolo 9, rettammente interpretato, comprenda anche questa situazione, che è particolare della Sardegna e che io pongo qui all'attenzione della Camera, perchè ne prenda coscienza ed assuma l'impegno di risolverla. L'articolo 9, al n. 1, terzo comma, recita: « Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli enti interessati intendono realizzare per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio ». Se l'interpretazione di questa norma consentisse di considerare compreso in essa anche il contenuto del mio emendamento, non avrei difficoltà a rinunciarvi, ma se così non fosse dovrei ovviamente mantenerlo.

Io desidero comunque attirare l'attenzione del ministro su questa che è una questione di carattere locale, nel senso che in Sardegna ci troviamo veramente in una situazione di estremo bisogno in tema di costruzione di edifici scolastici.

Per noi la costruzione di nuovi edifici scolastici è la vita della scuola, alla quale la

Sardegna guarda con molta attenzione e dalla quale trae motivi di rinnovamento sociale e di risoluzione dei molti problemi rimasti ancora insoluti.

Perciò pregherei l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di esaminare attentamente questa questione, che mi è stata ripetutamente segnalata sia dagli organi responsabili della regione sia dagli enti locali, i quali attendono appunto che questa legge risolva anche i problemi di carattere locale che ho segnalato e che altrimenti resterebbero accantonati. Se nella legge ciò non è chiaramente detto, in sede di interpretazione si determinerebbero situazioni difficili e non facilmente risolvibili

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Scionti, Illuminati, Bronzuto, Lusoli, Todros, Tedeschi, Luigi Napolitano e Giorgina Levi Ariani hanno proposto di aggiungere dopo l'articolo 1 il seguente:

« Organi della programmazione.

Sono organi della programmazione della edilizia scolastica, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 12:

il ministro della pubblica istruzione;  
le regioni;  
le province;  
i comuni ».

L'onorevole Scionti ha facoltà di svolgere questo emendamento:

**SCIONTI.** L'articolo 1 indica le finalità generali della legge. Con il nostro articolo aggiuntivo proponiamo di indicare esplicitamente gli strumenti della programmazione. Il provvedimento al nostro esame è una legge di programmazione settoriale e come tale non può che ricomporsi nelle linee generali della pianificazione e negli strumenti che in essa sono indicati ai diversi livelli: nazionale, regionale, comunale e comprensoriale.

La legge che stiamo discutendo, anche nel testo migliorato dalla Commissione in sede referente, capovolge, secondo noi, i principi stessi della programmazione democratica. Essa, infatti, è articolata ai diversi livelli in organismi gerarchicamente dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dei lavori pubblici. È vero che la Commissione in sede referente — come dicevo — ha migliorato il testo assicurando la maggiore presenza degli enti locali ai diversi

livelli, ma a me sembra che il problema non sia di quantità, ma di scelte qualitative.

Dal testo approvato dalla Commissione appare che a decidere, a programmare e ad eseguire sono sostanzialmente organismi dipendenti gerarchicamente dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dei lavori pubblici. Ciò determina, quindi, una netta e decisa non corrispondenza, nell'indicazione degli strumenti della programmazione, fra il settore dell'edilizia scolastica e gli altri settori del piano stesso.

Non starò a ricordare agli onorevoli colleghi che, ad esempio, il disegno di legge sulla nuova disciplina della materia urbanistica, presentato dal ministro Mancini, stabilisce che il piano nazionale è approvato per legge dal Parlamento e che quello regionale è approvato con decreto del presidente della regione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in ordine alla sua conformità al piano nazionale. Cioè, detto disegno di legge assegna agli organismi elettivi direttamente il potere di formulare ed approvare il piano; e ciò indipendentemente dalla facile e comoda osservazione che non esistono ancora le regioni o dall'altra — avanzata ieri dall'onorevole ministro — che le regioni non hanno competenza in materia scolastica. In primo luogo, le regioni hanno competenza in tutto l'ampio settore che riguarda l'istruzione professionale. In secondo luogo, per quel che riguarda l'edilizia, l'ente regionale ha competenza in ordine all'assetto territoriale urbanistico, e quindi anche l'edilizia scolastica rientra in detto più ampio settore.

Inoltre, esiste un'altra ragione per la quale noi insistiamo sulla necessità di assegnare agli enti locali, compresa la regione, la programmazione anche nell'ambito della edilizia scolastica. Infatti, se volete realizzare un piano unitario ed organico, non potete staccare dal contesto generale dello sviluppo il settore dell'edilizia scolastica e tanto meno assegnare il momento programmatico ad organismi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e il momento cosiddetto esecutivo ad organismi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. Non si tratta, onorevoli colleghi, come in questa sede è stato detto, di conoscere il piano generale di sviluppo nel quale poi inserire il settore dell'edilizia scolastica; ciò significherebbe isolare la scuola, impedire che essa eserciti una sua funzione autonoma anche nel momento delle scelte generali di sviluppo. Ecco quindi la spiegazione della necessità di organi unitari di programmazione, che non possono essere

se non gli organi elettivi nei quali risiede la sovranità popolare.

Per tali ragioni abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo, il quale indica con estrema precisione che gli organi della programmazione devono essere le regioni, le province ed i comuni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

FINOCCHIARO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento Levi Arian Giorgina perchè ritiene che le scuole di Stato siano già coperte per quanto concerne il finanziamento di cui al presente disegno di legge. Il problema delle scuole gestite direttamente dagli enti locali è invece troppo complesso per essere considerato in questa sede.

Il primo emendamento Sanna concerne il problema dei trasporti, dei collegi e delle varie forme di assistenza, problema che è già stato considerato nella legge di finanziamento. Ovviamente la questione va spostata al momento dell'applicazione e della utilizzazione dei fondi previsti nella legge di finanziamento. La Commissione è pertanto contraria.

Il principio generale del finanziamento a totale carico dello Stato viene affrontato dal secondo emendamento Sanna. L'onorevole Sanna sa bene che alcuni di noi erano decisamente favorevoli ad istituzionalizzare permanentemente il finanziamento da parte dello Stato. Comunque, la Commissione ha accolto la posizione del Governo, il quale ha ritenuto che fosse sperimentale questo primo periodo e che pertanto il problema dovesse essere riproposto alla fine del primo quinquennio. La Commissione non può, quindi, che esprimere parere contrario a questo emendamento.

Per ciò che riguarda l'emendamento La Bella, evidentemente al fondo c'è un equivoco. L'edilizia non è sottoposta alla cura dello Stato, nel senso che lo Stato rivendica il diritto di costruire: esso rivendica soltanto il diritto di controllo nella fase di attuazione dei piani edilizi. Pare quindi alla Commissione che l'espressione: « e a cura » possa e debba essere conservata nel testo. (*Interruzione del deputato Seroni*).

L'articolato della legge consente ai comuni di rivendicare l'attuazione delle opere in prima istanza. Subordinatamente subentra l'altro meccanismo sostitutivo. Quindi ci pa-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

re che la dizione « a cura » dello Stato implichi il concetto di controllo. (*Interruzioni dei deputati Scionti e Bronzuto*).

Per quanto riguarda l'emendamento Pitzalis, aggiuntivo di un comma, pregherei l'onorevole presentatore di considerare che all'articolo 9 del testo della legge si afferma: « Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'ente ».

Quindi mi pare che di fatto il suo emendamento, onorevole Pitzalis, sia accolto dalla legge. Il parere dunque è contrario.

Per l'emendamento Scionti, credo che il principio base informativo della legge verrebbe meno se fosse accolto questo articolo 1-bis. Pertanto i relatori non lo possono accettare.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per l'emendamento Levi Arian, la risposta del relatore credo sia giusta. Per le scuole speciali statali già provvede il disegno di legge, senza alcun dubbio: siano di proprietà della provincia, del comune, di parrocchia, purché ci siano le scuole statali, la legge provvede. Si aggiunge nell'emendamento la gestione da parte degli enti locali. Ma questo apre tutto un altro capitolo — interessante il problema delle scuole non statali — che non ci è parso opportuno sollevare in questa circostanza. Quindi io sono del medesimo parere del relatore.

Per il primo emendamento Sanna, credo che quello che si doveva dire circa le finalità del provvedimento in relazione alla frequenza scolastica ed alla localizzazione ci sia già nel disegno di legge. Gli altri argomenti che l'emendamento affronta sono effettivamente da trattare in altra sede, come ha detto giustamente il relatore. Sono quindi contrario.

Circa il secondo emendamento Sanna, che in ogni caso sarebbe collocabile più avanti, debbo riferirmi a quello che ho detto ieri sera, che cioè nel disegno di legge viene accolto il principio dell'onere a totale carico dello Stato, ma solo per questo quinquennio, lasciando impregiudicata la volontà del Parlamento per i successivi cinque anni. L'emen-

damento tende a rendere permanente questo onere ed io non lo posso accettare.

Per quanto concerne l'emendamento La Bella, la formulazione attuale mi sembra espressiva delle finalità e delle varie modalità che la legge presenta per l'applicazione del programma. L'attuazione di questo avviene sotto il controllo dello Stato, ma in alcuni casi anche a cura del medesimo; non però in ogni caso, tanto è vero che si aggiunge: « con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge ». E questo riferimento all'osservanza e ai limiti della disposizione della presente legge è anche un riferimento alla varietà dei casi: casi in cui vi è solo il controllo, casi in cui vi è il controllo ed anche la costruzione diretta. Quindi non mi pare che l'emendamento sia accettabile.

Per l'emendamento Pitzalis, vorrei aggiungere alla risposta del relatore un'altra indicazione: occorre cioè richiamarsi anche al testo dell'articolo 12, nel quale credo sia contemplata esattamente l'ipotesi che interessa l'onorevole Pitzalis. All'articolo 12 si dice appunto, per quanto riguarda il biennio, che sarà data la priorità al completamento, alla integrazione di opere già iniziate. Si tratta, quindi, della preoccupazione dell'onorevole Pitzalis, per cui l'argomento va affrontato in quella sede.

Per quanto concerne, infine, l'articolo aggiuntivo Scionti, è ovvio che esso crea tutta una diversa articolazione nell'applicazione della legge, ed io non lo posso accettare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giordina Levi Arian, mantiene il suo emendamento al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LEVI ARIAN GIORGINA, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).

Onorevole Sanna, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanna interamente sostitutivo del terzo comma.  
(*Non è approvato*).

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

Pongo in votazione l'emendamento Sanna interamente sostitutivo del quarto comma.

(Non è approvato).

Onorevole La Bella, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LA BELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Pitzalis, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PITZALIS. Non insisto perché non vorrei con un voto compromettere una situazione così importante come questa e che pare sfugga alla valutazione della Commissione e dello onorevole ministro.

All'articolo 9 si dice: « Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli enti interessati intendono realizzare ».

Qui si tratta di opere già realizzate, ma non completate. Quindi, la fattispecie è del tutto diversa da questa in quanto qui si tratta di nuove iniziative. Io, invece, parlo di opere che sono state iniziate e non condotte a termine, molte delle quali hanno soltanto i muri esterni e non sono finite né coperte. Che facciamo di queste opere, che sono un centinaio, onorevole ministro e onorevole presidente della Commissione?

Io non comprendo come non si possa esaminare questo punto. Nel capoverso che ella mi ha indicato si parla di opere già ammesse al contributo statale. Molte di tali opere, invece, non godono del contributo statale e sono finanziate dalla regione e dai comuni con propri mezzi. Ci troviamo quindi di fronte ad una difficoltà di fatto che non può essere superata così facilmente se la legge nel suo contenuto e nel suo intendimento non vede e non risolve questa questione. Pregherei quindi di voler chiarire, attraverso un impegno anche soltanto verbale, che queste opere possono...

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo chiariremo all'articolo 12.

PITZALIS. Benissimo. Allora sono soddisfatto e non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Onorevole Scionti, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCIONTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:

a) per il relativo arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;

b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;

d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bosisio e Bonaiti hanno proposto di aggiungere alla lettera a) le parole: « e dei consultori psico-medico-pedagogici ».

L'onorevole Bosisio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BOSISIO. L'articolo prevede gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, tra cui le attrezzature delle palestre ed altre infrastrutture. Sembra opportuna l'aggiunta che proponiamo, poiché se l'attrezzatura che, per quanto di natura sanitaria, ha un evidente fine scolastico, venisse riservata esclusivamente al Ministero della sanità, si potrebbero verificare remore di attuazione per ovvii motivi di coordinamento; per di più dei locali adibiti ad un preciso e specifico fine resterebbero inutilizzati o utilizzati per altri scopi che, pur inten-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

zionalmente provvisori, potrebbero diventare definitivi.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Corghi, Bor-sari, Bronzuto, Tedeschi, Levi Giorgina Arian, Todros e Lusoli hanno proposto alla lettera *d*) di sopprimere le parole da: « nei casi », sino alla fine.

L'onorevole Corghi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CORGHI.** L'emendamento soppressivo da noi proposto è motivato dal fatto che appunto all'articolo 13 abbiamo presentato un emendamento per chiedere che il costo delle aree sia in ogni caso a totale carico dello Stato.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

**FINOCCHIARO, Relatore per la maggioranza.** Emendamento Bosisio: riteniamo che il problema sia di competenza del Ministero della sanità. Ci risulta, infatti, che il ministro Mariotti sta elaborando un provvedimento legislativo che si occupa degli anormali psichici e anche dei consultori psico-medico-pedagogici.

La soppressione prevista nell'emendamento Corghi non può essere da noi accettata. Il problema è stato già dibattuto in Commissione che aveva respinto la proposta. Estraniare gli enti locali al problema dell'acquisto delle aree equivale a limitare notevolmente il soddisfacimento dei bisogni edilizi a causa dell'altissima incidenza che il costo delle aree stesse avrebbe negli stanziamenti.

Pertanto, noi esprimiamo parere contrario anche all'emendamento Corghi.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GUI, Ministro della pubblica istruzione.** Per l'emendamento Bosisio vorrei dire che in questa legge ci si occupa delle scuole e degli impianti, che sono parte integrante degli edifici scolastici. I consultori psicomedeo-pedagogici saranno parte integrante di installazioni delle amministrazioni provinciali, quindi rientrano in altra materia: non sono parti integranti delle istituzioni scolastiche, non fanno parte degli edifici scolastici e quindi non rientrano nella competenza del Ministero della pubblica istruzione.

Alla soppressione alla lettera *d*) il Governo si dichiara contrario, poichè l'orientamento di tutto il disegno di legge è di ammettere anche il costo delle aree ma solo a certe condizioni.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Bosisio, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

**BOSISIO.** Dopo le dichiarazioni del ministro, non insisto, auspicando un'efficace coordinamento tra i vari ministeri e gli enti locali per il conseguimento del fine.

**PRESIDENTE.** Onorevole Corghi, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

**CORGHI.** Sì, signor Presidente. Desidero precisare però che questo emendamento è subordinato a quello da noi presentato all'articolo 13 con il quale proponiamo che il costo dell'area sia a totale carico dello Stato. Si tratta quindi di un emendamento presentato per motivi di coordinamento e non vorremmo, pertanto, che una eventuale reiezione precludesse l'emendamento successivo.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Corghi.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

**FRANZO, Segretario, legge:**

« Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti Uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni. A tali Uffici sono preposti Sovrintendenti.

Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione a Provveditori agli studi di prima classe o a Ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A — con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale — C, D, E

ed *F* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato, oltre che alla Amministrazione centrale e ai Provveditorati agli studi anche agli Uffici di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1<sup>a</sup> classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.

Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le province della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Tedeschi, Borsari, Bronzuto, Illuminati, Seroni, Giorgina Levi Arian e Scionti hanno proposto di sopprimerlo; subordinatamente hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « o interregionali ».

L'onorevole Tedeschi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**TEDESCHI.** Noi proponiamo la soppressione di questo articolo per ragioni che dovrebbero essere evidenti in relazione al problema delle sovrintendenze o degli uffici regionali così come vengono chiamati nel nuovo testo. Questo problema è stato al centro della discussione generale e per la verità le ragioni in base alle quali questo articolo è stato difeso dalla maggioranza e dallo stesso ministro, sostanzialmente sono due. Si è detto che, non essendo tutti i comuni all'altezza di fornire un contributo serio allo sviluppo dell'edilizia scolastica, sarebbe stato più opportuno trasferire completamente questo compito al Ministero della pubblica istruzione o ai suoi *missi dominici* nelle regioni e nelle province.

L'altro argomento è quello svolto dal ministro: poichè — dice in sostanza l'onorevole Gui — in effetti è lo Stato che deve pagare, spetta al Governo decidere. Noi respingiamo questa impostazione e proponiamo di sopprimere l'articolo che, come riconosciuto dalla stessa prima Commissione, è lesivo delle pre-

rogative anche costituzionali degli enti locali e delle regioni. Non è vero infatti, come ha affermato l'onorevole ministro, che la Costituzione non indichi in alcuna delle sue parti le competenze delle regioni per l'edilizia, in quanto la stessa Carta costituzionale dice chiaramente che l'edilizia di interesse regionale è compito della regione; e nessuno può affermare che il piano di edilizia scolastica non sia di interesse regionale.

Desidero inoltre rilevare che si istituisce un ufficio scolastico regionale senza però definirne i compiti. È vero che si dice che detti uffici sono istituiti allo scopo di provvedere agli adempimenti della legge in esame, ma all'articolo 4 si precisa che presso gli uffici scolastici regionali o interregionali vengono costituiti i comitati regionali per l'edilizia scolastica. Potrebbe desumersi che le competenze di questi uffici scolastici debbano essere più generali, ma non vi è alcuna norma che ne definisca gli scopi.

Quanto all'emendamento subordinato desidero osservare che il testo del Senato aveva una sua logica — anche se eravamo contrari — in quanto parlava della istituzione di sovrintendenze scolastiche interprovinciali. Inoltre la tabella annessa alla legge si ispirava al concetto che laddove si fosse in presenza, in una stessa regione, di meno di tre province, venivano riunite diverse regioni per raggiungere un certo numero di province. Il testo della Commissione parla invece anche di uffici scolastici interregionali invece che interprovinciali. Questa formulazione solleva un problema per noi inaccettabile, poichè afferma il principio di una discriminazione tra regioni.

Una regione è una regione, e le sue competenze sono indipendenti dal numero delle province; la Valle d'Aosta e il Molise che hanno una sola provincia o il Trentino Alto Adige che ha due province, non possono essere considerate in maniera diversa dalle regioni che hanno un maggior numero di province. Ritengo del resto inutile mantenere la parola interregionale, dato che all'articolo 4 si precisa che, nel caso gli uffici regionali fossero costituiti per due regioni, si dovrebbero realizzare due comitati per l'edilizia scolastica in ciascuna delle regioni. Per queste considerazioni, ritengo sia opportuno sopprimere la parola « interregionali » e riformare la tabella in modo che ad ogni regione corrisponda un comitato regionale, così da evitare ulteriori impedimenti o intralci burocratici; i funzionari addetti a questi comitati dovreb-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

bero, inoltre, essere designati attuando un certo avvicendamento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Giomo, Valitutti, Badini Confalonieri, Cottone e Botta hanno proposto di sopprimere l'articolo 3;

subordinatamente, hanno proposto di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il personale della carriera direttiva della amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di prima classe potrà essere distaccato, a domanda, a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma, previo parere del consiglio di amministrazione ».

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**GIOMO, Relatore di minoranza.** Noi abbiamo più volte manifestato i motivi della nostra opposizione nei confronti dell'istituzione di uffici scolastici regionali o interregionali, opposizione che dobbiamo ribadire anche in questa occasione; il Governo sta predisponendo, a nostro avviso, una serie di enti a carattere regionale quando ancora l'ente regione non è stato attuato, creando praticamente il contenuto in mancanza del contenente. Nel corso della seduta di ieri, il ministro ha fatto una precisazione che dimostra la validità delle nostre tesi; se è vero, infatti, che la regione non può legiferare nel campo della edilizia scolastica, non si possono capire i motivi che inducono a creare enti scolastici a carattere regionale. È evidente che si sta tentando di estendere i poteri della regione, attribuendo alla stessa poteri non previsti dalla Costituzione.

Per queste considerazioni noi riteniamo assolutamente controproducente il voler creare nuove bardature di carattere regionale, quando potrebbero validamente operare, in questa materia, gli enti provinciali, e riteniamo che in questo modo si rendano ancora più pesanti, da un punto di vista burocratico, le norme procedurali.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Maulini, Corghi, Lusoli, Todros, Busetto, Beragnoli e Luigi Napolitano hanno proposto di sostituire gli ultimi due commi con il seguente:

« Le spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni sono a totale carico dello Stato ».

L'onorevole Maulini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MAULINI.** Poiché *ubi major, minor cessat*, lascerei volentieri l'illustrazione del nostro emendamento al Presidente del Consiglio, il quale in un suo discorso del 3 marzo 1966 diceva testualmente: « Gli oneri statali addossati ai comuni e agli enti locali sono un'antica prassi che deve scomparire, lasciando posto all'affermazione sempre più completa del precetto sancito dall'articolo 81 della Costituzione e della relativa statuizione dell'articolo 2 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, che tassativamente prescrive che per ogni nuova o maggiore spesa addossata per legge ai comuni e alle province devono contemporaneamente assegnarsi corrispondenti entrate ».

E continuava: « Ho di recente richiamato l'attenzione di tutti i ministeri affinché sia evitato di porre a carico degli enti locali nuovi oneri senza un'espressa previsione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Analoga raccomandazione il Governo ritiene di poter rivolgere al Parlamento, affinché nell'attività legislativa tenga sempre presente l'anzidetta essenziale esigenza. In caso contrario gli enti locali non saranno in grado di fronteggiare i nuovi e più impegnativi compiti che li attendono ».

Noi, come parlamentari, sia pure della opposizione, accettiamo questa esortazione, ma ci pare che non siano disposti ad accettarla i parlamentari della maggioranza, non ci pare che l'abbia accettata il ministro della pubblica istruzione.

Nel merito, noi riteniamo che, contrariamente a quanto si dice nella relazione che accompagna il disegno di legge (dove si parla di soluzione organica, di interventi programmati), di organico qui vi è solo un vecchio male: quello di addossare agli enti locali tutto ciò che non sa risolvere il potere centrale.

Gli enti locali dovrebbero finanziare questa nuova istituzione burocratica; e l'ente locale stesso, che è e deve essere sempre istanza di base e di interessi pubblici, portatore di pensieri nuovi, viene ridotto al rango di appendice solo per sostenere finanziariamente le decisioni prese da organismi burocratici.

Non pare dignitosa una prassi del genere, sia se seguita per le grandi cose e sia se seguita per le piccole cose. Onorevoli colleghi della maggioranza, ma è possibile che in un provvedimento si arrivi a disporre che vada a carico dei comuni e delle province

la spesa per il riscaldamento, per l'illuminazione e per altre cose del genere? E questo solo perché — noi riteniamo — non si è avuto il coraggio di affrontare col ministro del tesoro una discussione di così limitata entità! È chiaro che, quando non si ha il coraggio di affrontare il ministro del tesoro, non si trova soluzione migliore di quella che addossa agli enti locali una spesa che dovrebbe essere a carico dello Stato. E così si parte dalla scuola per arrivare alla peste suina e mettere a carico delle province il 25 per cento della spesa!

Ora, un minimo sforzo di ragionamento dovrebbe essere sufficiente per convincere il ministro e la maggioranza a correggere questa imperfezione (chiamiamola così) che viene a mortificare un principio delle autonomie locali e che (scusate l'espressione) viene a inficiare tutto il provvedimento per un problema di così irrilevante portata. Se si arriva a queste cose, quale fiducia possono avere gli amministratori locali e i cittadini nei confronti di una legge che nasce in contrasto con una chiara dichiarazione del Presidente del Consiglio al Parlamento, contro un impegno vincolativo per il ministro e contro un invito dello stesso Presidente del Consiglio ai parlamentari a fare attenzione perché non si pratici una prassi del genere?

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti proposti all'articolo 3?

**FINOCCHIARO, Relatore per la maggioranza.** Ai fini di una organica programmazione edilizia, ci è parso che la soluzione interregionale sia la più funzionale, soprattutto perché elimina gli apparati. D'altra parte, il collega Tedeschi sa che i comitati sono a livello regionale e non interregionale.

Per quanto riguarda poi le domande che dovrebbe presentare il personale di carriera per essere assegnato agli uffici periferici, riteniamo che non si possa affidare la funzionalità di questi uffici alla buona volontà dei singoli; perciò dobbiamo respingere anche l'emendamento Giomo.

L'emendamento Maulini si riferisce a spese marginali, delle quali abbiamo ampiamente discusso anche in sede di Commissione, e fra l'altro abbiamo fatto presente che in molti casi gli uffici in questione sono alloggiati presso i provveditorati agli studi. Comunque, una diversa formulazione dell'articolo ci pare inopportuna e perciò la Commis-

sione è contraria anche a questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GUI, Ministro della pubblica istruzione.** Per quanto concerne la soppressione dell'articolo, sono chiaramente contrario perché, tanto nel testo governativo quanto in quello del Senato, tanto in quello della Commissione quanto nelle raccomandazioni della commissione d'indagine, si suggerisce di creare questa struttura regionale o interregionale a cui assegnare determinati compiti, e nel caso specifico i compiti previsti da questa legge.

Credo che neanche possa essere accettata la soppressione delle parole: « o interregionali », e ciò per una giusta preoccupazione di economia.

Per la medesima ragione sono contrario all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Giomo, la cui argomentazione non mi trova consenziente. Sarebbe come dire: siccome le province non hanno competenza in materia di scuole, allora non si dovrebbero fare i provveditorati agli studi provinciali. È un discorso che nulla ha da vedere con la questione. Qui si tratta di compiti che, come si è riconosciuto, possono essere assolti soltanto in un ambito più vasto della provincia, nell'ambito regionale, e perciò si crea l'ufficio.

Convengo con l'onorevole Finocchiaro per quanto concerne l'utilizzazione del personale. Non possiamo affidarci soltanto alla buona volontà; gli uffici debbono funzionare, anche per disposizione degli organi che ne hanno la responsabilità. Quindi, è preferibile il testo della Commissione.

Per quanto concerne infine l'emendamento Maulini, debbo dire che mi sono preoccupato del problema perché anche in Commissione si è svolto intorno ad esso un serio dibattito. Tuttavia non c'è alcuna altra possibilità di copertura per questa spesa. Ma debbo aggiungere che essa, ripartita nell'ambito di un certo numero di province, è da considerarsi estremamente modesta e d'altra parte serve per compiti che sono propri delle amministrazioni provinciali per quanto riguarda i provveditorati agli studi. Poiché mi auguro con l'onorevole Maulini — e mi rallegro che in questo siamo d'accordo — che il Governo ed il Parlamento saranno in grado di sollevare con leggi le amministrazioni provinciali da questi compiti, quando le solleveranno per i provveditorati agli studi, le

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

solleveranno anche per queste modestissime spese per gli uffici scolastici regionali. Per tali motivi sono contrario.

**PRESIDENTE.** Onorevole Tedeschi, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'articolo 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**TEDESCHI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

È così assorbito l'identico emendamento Giomo.

Onorevole Tedeschi, mantiene l'emendamento subordinato, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**TEDESCHI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento subordinato non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**GIOMO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Onorevole Maulini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**MAULINI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 4.

**FRANZO, Segretario,** legge:

« Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:

a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

b) presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per la edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti si estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Benocci, Borsari, Illuminati, Tedeschi, Bronzuto, Seroni, Luigi Berlinguer e Giorgina Levi Arian hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Per il coordinamento nazionale della programmazione scolastica è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il comitato centrale per l'edilizia scolastica ».

**BORSARI.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BORSARI.** Questo emendamento è conseguente all'articolo 1-bis che noi avevamo proposto, e con il quale ritenevamo che dovessero essere organi della programmazione dell'edilizia scolastica il Ministero della pubblica istruzione, le regioni, le province e i comuni. È evidente che in questa impostazione la costituzione dei comitati a livello regionale e provinciale diventava superflua, in quanto la programmazione sarebbe stata demandata ai consigli regionali e provinciali.

A me sorgono dei dubbi circa l'ammissibilità di questo emendamento, dato che è stato respinto il nostro articolo aggiuntivo 1-bis. Ad ogni modo noi intendiamo con lo emendamento riconoscere la validità di un comitato centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e non di quelli a livello regionale, perché gli stessi consigli regionali dovrebbero avere in via permanente il compito di proporre i programmi e di approvarli definitivamente.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Valitutti, Giomo, Cottone, Badini Confalonieri e Botta hanno proposto di sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) presso i provveditorati agli studi aventi sede nelle città indicate nel successivo articolo 8, i comitati interprovinciali per l'edilizia scolastica ».

Questo emendamento è precluso.

Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Benocci?

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

FINOCCHIARO, *Relatore per la maggioranza*. Il meccanismo della legge esige la predisposizione dei programmi e non il semplice coordinamento. Quindi non possiamo accettare l'emendamento Benocci.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io ritengo che anche l'emendamento Benocci sia precluso. Ad ogni modo sono contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Borsari, mantiene l'emendamento Benocci, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BORSARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FRANZO, *Segretario, legge*:

« Il comitato centrale per l'edilizia scolastica:

1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorità;

2) elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per regione e per tipo di scuole;

3) esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;

4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.

Il comitato centrale è assistito dalla direzione generale per l'edilizia scolastica e lo arredamento della scuola, che, attraverso un ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Valitutti, Badini Confalonieri, Botta e Cottone hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

1) promuove iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione relativamente all'edilizia scolastica, a tal fine avvalendosi del Centro studi per l'edilizia scolastica istituito dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, il quale opera alle sue dirette dipendenze;

2) elabora, sulla base delle proposte motivate trasmesse dai Comitati interprovinciali per l'edilizia scolastica, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per le varie province e per tipo di scuole;

3) esprime il parere sulle eventuali proposte di variazione del programma nazionale quinquennale di cui al numero precedente;

4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti ».

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIOMO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, vorrei svolgere congiuntamente anche gli emendamenti Valitutti.

PRESIDENTE. Sta bene. Essi sono del seguente tenore:

*al primo comma, n. 1 aggiungere le seguenti parole*: « Gli anzidetti indici obiettivi di priorità sono fissati annualmente e approvati con decreto interministeriale del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro della pubblica istruzione da pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale* »;

*sostituire il secondo comma con il seguente*:

« Il Comitato centrale è assistito dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento, che ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) presso il Ministero del bilancio e della programmazione. La predetta Direzione generale si vale della collaborazione del Centro studi per l'edilizia scolastica di cui al seguente articolo 11 ».

GIOMO, *Relatore di minoranza*. Noi proponiamo che i compiti del Comitato centrale per l'edilizia scolastica siano meglio determinati. Vogliamo che esso promuova iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione relativamente all'edilizia scolastica; che elabori sulla base delle proposte motivate trasmesse dai comitati interprovinciali per l'edilizia scolastica il progetto di programma nazionale; che esprima il parere sulle eventuali proposte di variazione del programma nazionale; che verifichi annualmente lo stato di attuazione del programma stesso.

Il nostro primo emendamento è poi chiarito dal secondo, con il quale si propone che gli indici obiettivi di priorità siano fissati annualmente ed approvati con decreto interministeriale del ministro dei lavori pubblici e del ministro della pubblica istruzione, da pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale*. Ci sembra infatti che gli indici obiettivi di priorità non possano essere messi in relazione se non con un fatto reale, che può essere suscettibile della garanzia di un controllo: detto controllo può derivare, per l'appunto, dalla pubblicizzazione delle decisioni dei ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, esso è inteso ad abolire l'ufficio studi e programmazione della direzione generale. A noi sembra che la direzione generale sia già di per se stessa un ufficio studi e programmazione e che quindi, in questo caso, si operi un inutile doppione e una inutile bardatura, che appesantirebbe l'iter delle procedure per l'applicazione della legge.

Riepilogando, il primo emendamento è diretto a chiarire i compiti del comitato centrale; il secondo emendamento a pubblicizzare gli indici obiettivi di priorità previsti dalla legge (infatti, chi garantisce che detti indici siano veramente obiettivi e che abbiano veramente una priorità? Almeno, che siano pubblicizzati: decisi dai ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale*!); e, infine, il terzo emendamento è diretto ad abolire l'ufficio studi, che a noi sembra un doppione della direzione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

FINOCCHIARO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione insiste per il proprio testo, che in questo caso ci sembra articoli e valutati in modo migliore le funzioni in que-

stione. Sopprimendo il primo comma, che « indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorità », si distruggerebbe la funzione stessa della programmazione ed ogni omogeneità nella programmazione medesima. La Commissione è pertanto contraria all'emendamento Giomo.

La Commissione ritiene inutile il suggerimento contenuto nell'emendamento Valitutti relativo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale relativo agli indici di priorità; e, per le ragioni già espresse, non accetta neanche il secondo emendamento Valitutti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per l'emendamento Giomo, devo dire che, se fosse approvato dalla Camera, dovrebbe essere emendato, in quanto parla di comitati interprovinciali per l'edilizia scolastica, mentre in effetti la dizione approvata precedentemente risulta diversa. Ma, a parte questo rilievo formale, mi pare di poter dire nel merito che l'emendamento tende a vanificare la funzione stessa della programmazione e pertanto non posso accettarlo, essendo migliore il testo della Commissione.

Il primo emendamento Valitutti mi sembra completamente inutile. La pubblicità dei lavori del comitato è garantita dalla sua stessa composizione, così vasta ed ampia. Circa poi la preoccupazione espressa nel secondo emendamento Valitutti in relazione all'ufficio programmazione esistente presso la Direzione generale per l'edilizia scolastica, vorrei dire che presso ogni direzione generale del Ministero della pubblica istruzione è stato costituito un ufficio programmazione in relazione al lavoro di ogni singola direzione. Non si tratta, però, di un organo da considerare come un doppione delle varie direzioni generali, bensì di un ufficio che opera all'interno di ogni singola direzione generale. Così è anche per quanto riguarda l'ufficio programmazione esistente presso la Direzione generale per l'edilizia scolastica.

In sostanza, in questo disegno di legge si è voluto richiamare l'importanza di questo studio che la Direzione generale per l'edilizia scolastica dovrà compiere. Il Governo è pertanto contrario ad entrambi gli emendamenti Valitutti.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giomo, mantiene gli emendamenti a firma sua e dell'onorevole Valitutti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO, *Relatore di minoranza*. Ritiro lo emendamento Valitutti sostitutivo del secondo comma e mantengo gli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Giomo.

(*Non è approvato*).

Fongo in votazione l'emendamento Valitutti al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, ed è composto da:

un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

il Direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione;

il Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

il Presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un Ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro della pubblica istruzione e gli altri rispettivamente: uno dal Ministro dell'interno, uno del Ministro del bilancio e tre designati di concerto dall'Unione delle province e dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, dei quali uno rappresentante della minoranza.

Partecipano ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, il Sovrintendente scolastico e l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione o, in mancanza, un rappresentante del Comitato regionale di cui al successivo articolo 8.

Partecipano altresì ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti de-

signati dal Ministro dei lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valitutti, Giomo, Badini Confalonieri, Cottone e Botta hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o per sua delega da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione ed è composto da:

un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

il Direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione;

il Direttore generale dell'istruzione elementare;

il Direttore generale dell'istruzione secondaria di primo grado;

il Direttore generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;

il Direttore generale dell'istruzione professionale;

l'Ispettore generale dell'Ispettorato per l'istruzione artistica;

il Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

il Presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

quattro esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, del bilancio, dall'Unione delle province e dall'Associazione dei comuni d'Italia.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

Partecipano ai lavori del Comitato centrale con voto consultivo, quattro esperti, designati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti fra due terne indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti, e due fra due terne indicate dall'Associazione nazionale costruttori edili.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica 5 anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata ».

GIOMO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO, *Relatore di minoranza*. Noi tendiamo con questo emendamento a dare una nuova struttura al comitato centrale per l'edilizia scolastica, per poter raggiungere due obiettivi: primo, diminuire il numero dei componenti che ci sembra un po' troppo vasto (secondo il progetto ministeriale si tratta di 23); secondo, dargli una nuova articolazione. La nuova articolazione è rappresentata soprattutto da questo fatto: che noi desidereremmo che di questo comitato facessero parte il direttore generale dell'istruzione elementare; il direttore generale dell'istruzione secondaria di primo grado; il direttore generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale; il direttore generale dell'istruzione tecnica; il direttore generale dell'istruzione professionale; l'ispettore generale dell'ispettorato per l'istruzione artistica.

Là dove poi si parla di dodici esperti, di cui sette designati dal ministro della pubblica istruzione e gli altri, rispettivamente, uno dal ministro dell'interno, uno dal ministro del bilancio e tre designati di concerto dall'Unione delle province e dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, noi riteniamo con il nostro emendamento di far sì che

quattro esperti debbano essere designati rispettivamente dai ministri dell'interno, del bilancio e dall'Unione delle province e dalla Associazione dei comuni d'Italia, quattro partecipino con voto consultivo e siano scelti due fra due terne indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti e due fra due terne indicate dall'Associazione nazionale costruttori edili.

Proponiamo tutto questo per dare una maggiore rappresentanza e qualificazione professionale a questi membri, affinché non siano soltanto burocrati, ma i rappresentanti delle categorie interessate nella materia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bronzuto ed Illuminati hanno proposto, al primo comma, di sopprimere il quinto capoverso.

BRONZUTO. Rinunziamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bronzuto, Illuminati, Tedeschi, Borsari, Seroni e Giorgina Levi Arian hanno proposto, al primo comma, di sostituire il sesto capoverso con i seguenti:

« i presidenti delle regioni o un loro delegato o, in mancanza, i presidenti delle province capoluoghi di regione o un loro delegato;

tre rappresentanti del mondo della scuola designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale ».

BORSARI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARI. Scopo di questo emendamento è di ottenere che la composizione del comitato centrale sia tale da avere meno rappresentanti dei vari ministeri, e quindi meno rappresentanti della burocrazia, e invece più rappresentanti degli organi elettivi periferici. Ciò naturalmente allo scopo di dare al comitato centrale stesso la possibilità di avere maggiormente presenti le varie situazioni regionali e quindi nazionali, di essere l'espressione più diretta dei punti di vista degli organi che sono preposti democraticamente, in via elettiva, all'amministrazione delle diverse ripartizioni regionali, e pertanto di dare al comitato centrale stesso la capacità di assolvere meglio il compito di coordi-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

natore e di elaboratore delle linee del piano nazionale.

Così per quanto riguarda ad esempio i rappresentanti della scuola designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale: ci sembra questo un fatto di estrema importanza perché riteniamo sia giusto che all'interno di questo comitato centrale vi siano i rappresentanti diretti del mondo degli insegnanti, i quali possono recare in questo organismo l'apporto della loro diretta esperienza.

Queste sono le motivazioni fondamentali di questo nostro emendamento, il cui accoglimento ci sembrerebbe tale da conferire al comitato centrale stesso una più alta efficienza ed una capacità maggiore di assolvere il proprio compito.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sanna, Ivano Curti, Alini e Pigni hanno proposto, al primo comma, di aggiungere il seguente capoverso: « I presidenti delle regioni o un assessore delegato ».

L'onorevole Sanna, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SANNA. Con il nostro emendamento noi proponiamo di aggiungere ai componenti del comitato centrale anche i presidenti delle regioni o un assessore delegato, in quanto riteniamo che nel comitato stesso non possa mancare una rappresentanza politica delle regioni, oltretutto perché vi sono delle regioni, come la Sardegna, che hanno già in atto quella programmazione regionale in relazione alla quale la legge prevede un coordinamento. Ora, siccome il coordinamento è fatto politico e non burocratico né amministrativo, i presidenti di regione sono appunto coloro che rappresentano al massimo livello questa facoltà di coordinamento che è attribuita alle regioni.

Io accetterei anche di includere questa aggiunta « i presidenti delle regioni o un assessore delegato » nel contesto stesso della legge, e precisamente al secondo comma laddove è detto « per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio ». Ma è chiaro che questa funzione va delegata al massimo livello politico, ossia ai presidenti di regione.

PRESIDENTE. L'onorevole Mitterdorfer ha proposto, al secondo comma, di aggiunge-

re, in fine, le parole: « nonché per le province di Bolzano e Trento gli assessori alla pubblica istruzione delle province ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MITTERDORFER. Questo emendamento è motivato dal semplice fatto che nella regione Trentino-Alto Adige la competenza in materia scolastica non è regionale ma provinciale, per cui mi sembra giusto che al posto dell'assessore regionale, per le province di Trento e Bolzano, partecipino con voto consultivo ai lavori del comitato centrale gli assessori alla pubblica istruzione provinciali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 6?

FINOCCHIARO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione si è impegnata ad operare una riduzione di quelli che erano i componenti del comitato centrale per l'edilizia scolastica. Noi riteniamo che ci si debba attenere alle conclusioni della Commissione, e quindi non accettiamo né l'emendamento Valitutti, né gli emendamenti Bronzuto, né l'emendamento Sanna. Siamo invece favorevoli all'emendamento Mitterdorfer.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sostanzialmente sono dello stesso parere del relatore. Mi pare che la formula del comitato che è stata elaborata dal Senato, con lievi modifiche da parte della Commissione della Camera, sia accettabile. Quindi sono contrario all'emendamento Valitutti ed anche all'emendamento soppressivo al primo comma proposto dall'onorevole Bronzuto.

Per quanto concerne la presenza di rappresentanti della regione, questa è già garantita nella forma consultiva. Sono pertanto contrario sia all'emendamento sostitutivo Bronzuto sia all'emendamento Sanna.

Quanto all'emendamento Mitterdorfer, lo accetto nel seguente testo: « aggiungere dopo le parole "al successivo articolo 8" le altre "per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano" ».

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Valitutti interamente sostitutivo, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**GIOMO, Relatore di minoranza.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).

Onorevole Bronzuto, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**BRONZUTO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto soppressivo del quinto capoverso del primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto, sostitutivo del sesto capoverso del primo comma.

(*Non è approvato*).

Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**SANNA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).

Onorevole Mitterdorfer, accetta la formulazione del suo emendamento suggerita dal ministro?

**MITTERDORFER.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Mitterdorfer nella formulazione suggerita dal ministro.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modificazione testé approvata.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

**FRANZO, Segretario, legge:**

« Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:

1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi

dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni delle priorità delle opere da eseguire;

2) dà parere sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;

3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie;

4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;

5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;

6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.

La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, è abrogata.

Il Comitato regionale è assistito dall'Ufficio scolastico regionale, che, attraverso un proprio Ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al seguente articolo 9 ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Tedeschi, Bronzuto, Illuminati, Borsari, Giorgina Levi Arian, Picciotto e Luigi Berlinguer hanno proposto di sopprimerlo.

Tale emendamento è precluso per le intervenute votazioni.

Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri, Cottone, Valitutti e Botta hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il Comitato interprovinciale per l'edilizia scolastica:

1) procede, tenuto conto delle richieste degli enti obbligati, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale per le varie province, cui si estende la sua competenza, con l'indicazione delle priorità delle opere da eseguire;

2) dà parere sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;

3) elabora, nel quadro del programma quinquennale nazionale, le proposte di pro-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

grammi esecutivi annuali in base alle disponibilità finanziarie;

4) esamina le eventuali proposte di variazione dei programmi esecutivi di cui al precedente numero 3);

5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti.

La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è abrogata ».

Anche questo emendamento è precluso.

L'onorevole Tozzi Condivi ha proposto al primo comma, di sostituire il n. 2), col seguente: « dà parere sulla scelta delle aree destinate alla edilizia scolastica comprensive dei terreni necessari per le esercitazioni agrarie o tecniche, in sede di approvazione dei piani generali e particolareggiati ».

Poiché non è presente, s'intende che abbia ritirato questo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica è composto da:

il sovrintendente scolastico regionale o interregionale che lo presiede;

il provveditore regionale alle opere pubbliche;

l'assessore alla pubblica istruzione della regione, ove costituita;

un rappresentante del comitato regionale per la programmazione economica;

due rappresentanti della commissione provinciale del capoluogo di regione prevista al successivo articolo 9, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre commissioni provinciali della regione designati nello stesso modo:

i provveditori agli studi della regione;

un funzionario del provveditorato alle opere pubbliche;

un esperto designato dal ministro della sanità;

due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e

all'edilizia, designati dal sovrintendente scolastico regionale o interregionale.

I componenti del comitato sono nominali con decreto del ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe, in servizio presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Borsari, Bronzuto, Illuminati, Tedeschi, Seroni, Giorgina Levi Arian, Luigi Berlinguer, Picciotto e Scionti hanno proposto di sopprimere questo articolo.

Questo emendamento è precluso.

Gli stessi deputati hanno proposto subordinatamente di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il comitato regionale per l'edilizia scolastica è composto da:

il Presidente della Regione, che lo presiede, o in mancanza, il presidente dell'amministrazione provinciale del capoluogo di regione;

i presidenti delle amministrazioni provinciali della regione o loro delegati;

gli assessori alla pubblica istruzione dei comuni capoluogo di provincia;

un rappresentante del comitato regionale per la programmazione economica;

i provveditori agli studi;

due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal consiglio regionale o, in mancanza, dal consiglio provinciale del capoluogo ».

Gli onorevoli Tedeschi, Illuminati, Bronzuto, Borsari, Giorgina Levi Arian e Scionti hanno proposto di sopprimere il secondo e terzo comma;

e di sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Borsari ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**BORSARI.** Con l'emendamento subordinato noi proponiamo una composizione del comitato regionale che tenga conto delle considerazioni che abbiamo svolto in sede di illu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

strazione di altri emendamenti e, con maggior respiro, nei nostri interventi in sede di discussione generale. La composizione del comitato regionale che noi suggeriamo ripropone ancora una volta il grosso problema della regione come organo della programmazione e del consiglio regionale elettivo come centro della programmazione, come organo, cioè, al quale vengono attribuiti poteri di scelta e di determinazione in questa materia relativa alla circoscrizione regionale; tiene conto altresì della giusta esigenza che nel comitato vi sia una preminenza di elementi elettivi, perché si tratta di questioni di preminente carattere politico, come tutte le scelte di indirizzi in materia scolastica.

Pertanto riteniamo che la nostra proposta risponda precisamente a queste esigenze ed insistiamo perché la Camera voglia prenderla in considerazione.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Botta e Cottone hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il Comitato interprovinciale per l'edilizia scolastica è composto come segue:

tutti i Provveditori agli studi delle province interessate;

il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

l'Assessore alla pubblica istruzione della regione, ove costituita;

un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica;

un rappresentante dei comuni interessati ed un rappresentante delle province interessate scelti rispettivamente dall'Associazione dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province;

un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche;

un esperto designato dal Ministro della sanità.

Partecipano ai lavori del Comitato interprovinciale, con voto consultivo, quattro esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti due tra due terne indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti e due tra due terne indicate dall'Associazione nazionale costruttori edili.

Il Comitato è presieduto dal Provveditore agli studi della provincia in cui il Comitato ha la sua sede permanente. Tale sede sarà stabilita con decreto del Ministro.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Gli esperti durano in carica 5 anni.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei rappresentanti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a Consigliere di prima classe in servizio presso il Provveditorato agli studi dove ha sede il Comitato interprovinciale ».

Questo emendamento è precluso.

Gli onorevoli Sanna, Ivano Curti, Alini e Pigni hanno proposto i seguenti emendamenti:

al primo comma, terzo capoverso, aggiungere le seguenti parole: « o un suo rappresentante »;

al primo comma, dopo il quarto capoverso, inserire il seguente: « un rappresentante dell'organo regionale preposto alla programmazione economica nelle regioni a statuto speciale ». L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**SANNA.** Con il primo emendamento si prevede la possibilità per la regione di inviare un proprio rappresentante al comitato; ciò era collegato funzionalmente all'altro emendamento presentato all'articolo precedente e dichiarato decaduto, perché a noi sembra incongruo che un assessore regionale debba stare, nel comitato, in una posizione di subordine.

Il secondo emendamento, poi, mira ad introdurre nel comitato un rappresentante della regione preposto alla programmazione economica.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

**FINOCCHIARO, Relatore per la maggioranza.** Non possiamo accettare l'emendamento Borsari perché il meccanismo della legge non ci consente l'introduzione di una modifica tanta ampia.

Per quanto riguarda l'emendamento Sanna, noi vogliamo sottolineare che nell'articolo è stata soppressa la possibilità che ci siano dei supplenti. Ora, approvando tale emendamento, si contraddirebbe alla decisione già presa collegialmente in sede di Commissione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

Per quanto concerne il secondo emendamento Sanna, faccio rilevare che è presente nel comitato un rappresentante del comitato regionale per la programmazione economica: nel momento in cui fossero costituite le regioni la rappresentanza passerebbe all'organo regionale.

Per le ragioni già esposte siamo contrari agli emendamenti Tedeschi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con quanto detto dal relatore. Mi sembra che questa composizione del comitato regionale sia anche in contrasto con gli articoli precedenti. Si tratta anche di una formula equivoca che non consente di individuare esattamente chi sia il rappresentante, mentre invece è bene che vi sia una persona investita di responsabilità.

Sono pertanto contrario ai due emendamenti Sanna e sono anche contrario alle soppressioni proposte dall'onorevole Tedeschi.

PRESIDENTE. Onorevole Borsari, mantiene il suo emendamento sostitutivo del primo comma, non accettato dalla commissione né dal Governo ?

BORSARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Borsari, mantiene i due emendamenti Tedeschi, non accettati dalla commissione né dal Governo ?

BORSARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tedeschi soppressivo del secondo e terzo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Tedeschi soppressivo dell'ultimo comma.

(*Non è approvato*).

Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al terzo capoverso del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Sanna, mantiene l'altro emendamento aggiuntivo al quarto capoverso del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

1) i comuni, le province e gli altri enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel termine fissato dal ministro della pubblica istruzione, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del provveditore agli studi, il quale alleggerà al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una commissione provinciale.

Tale commissione sarà costituita: dal provveditore agli studi che la presiede, dallo assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal consiglio provinciale con voto limitato a tre, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto designati dal provveditore agli studi. La commissione è nominata con decreto del sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica 5 anni.

Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'ente.

I provveditori, sentita la commissione provinciale, segnalano al sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli istituti statali di educazione,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

nonché gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli enti obbligati;

2) il sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) il comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

5) il comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente.

Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri enti interessati.

La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni nonché per le variazioni previste dal n. 4 del primo comma dell'articolo 7, e sarà comunque utilizzato per opere edilizie entro il termine di scadenza del programma.

Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal comitato regionale e approvate con decreto del sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli uffici e agli enti interessati;

6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della co-

struzione dell'opera, l'acquisto o l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale di cui all'articolo 10 della legge 16 luglio 1965, n. 874, e l'acquisto sia economicamente conveniente ».

**PRESIDENTE.** I seguenti emendamenti sono preclusi:

*Al primo comma, sostituire la parola: « regionali », con la seguente: « interprovinciali ».*

Giomo, Valitutti, Badini Confalonieri, Botta, Cottone.

*Al n. 1, primo comma, sostituire le parole: « al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente », con le seguenti: « ai rispettivi Provveditorati agli studi che ne danno comunicazione al Presidente del Comitato interprovinciale competente ».*

Valitutti, Giomo, Badini Confalonieri, Botta, Cottone.

*Al n. 2, sostituire le parole: « il sovrintendente scolastico regionale o interregionale », con le seguenti: « il Presidente del Comitato interprovinciale »; le parole: « Comitato regionale », con le seguenti: « Comitato interprovinciale », e le parole: « fabbisogno regionale », con le seguenti: « fabbisogno interprovinciale ».*

Giomo, Valitutti, Badini Confalonieri, Botta, Cottone.

*Sostituire il n. 3 con il seguente:*

3) « il Comitato interprovinciale formula la proposta di programma quinquennale interprovinciale con la indicazione della locazione e della graduatoria degli interventi proposti e il Presidente del Comitato stesso la trasmette al Ministero della pubblica istruzione ».

Valitutti, Giomo, Badini Confalonieri, Botta, Cottone.

*Al n. 4, primo comma, sostituire le parole: « con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formulazione dei programmi regionali annuali », con le seguenti: « con le ripartizioni interprovinciali e con la indicazione delle direttive per la formulazione dei programmi interprovinciali annuali ».*

Giomo, Valitutti, Badini Confalonieri, Botta, Cottone.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

*Al n. 5, sostituire il primo comma con il seguente:*

« Il Comitato interprovinciale formula successivamente i programmi interprovinciali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista e sono approvati con decreti del competente Presidente del Comitato interprovinciale per l'edilizia scolastica ».

Valitutti, Giomo, Badini Confalonieri, Botta, Cottone.

*Al n. 5, terzo comma, sostituire le parole: « per ciascun programma regionale », con le seguenti: « per ciascun piano interprovinciale ».*

Valitutti, Giomo, Badini Confalonieri, Botta, Cottone.

*Al n. 5, quarto comma sostituire le parole da: « ai programmi esecutivi regionali » sino alla fine, con le seguenti: « ai programmi esecutivi interprovinciali sono predisposte dal Comitato interprovinciale e approvate con decreto del suo Presidente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Presidente del Comitato interprovinciale per l'edilizia scolastica sono notificati entro 30 giorni agli uffici e agli enti interessati ».*

Valitutti, Giomo, Badini Confalonieri, Botta, Cottone.

Gli onorevoli Giomo, Valitutti, Badini Confalonieri, Botta e Cottone hanno proposto al n. 4, primo comma, dopo le parole: « criteri di valutazione di cui all'articolo 5 », di aggiungere le altre: « approvati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIOMO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere anche gli emendamenti Valitutti, aggiuntivo al n. 4 e soppressivo al n. 5, ai quali mi associo.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta degli emendamenti, presentati dall'onorevole Valitutti, il primo diretto ad aggiungere al n. 4 il seguente comma:

« Nel programma nazionale sono in ogni caso comprese le opere di edilizia scolastica che gli enti obbligati vogliono costruire con i propri mezzi di bilancio »;

il secondo tendente a sopprimere al n. 5 l'ultimo comma.

GIOMO, *Relatore di minoranza*. Il primo emendamento trova la sua spiegazione nel fatto che noi riteniamo che il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione abbia un proprio valore per le fondamentali funzioni che questo organo esercita come consulente del ministro.

Circa il secondo emendamento, mi sembra che sul programma della partecipazione degli enti locali, con propri mezzi di bilancio, alla costruzione delle scuole, vi siano due versioni: quella dell'onorevole Codignola e l'altra, esattamente opposta, dell'onorevole ministro.

La formulazione è, a nostro avviso, poco chiara ed è proprio per renderla più esplicita che noi abbiamo presentato questo emendamento; noi concordiamo con l'interpretazione dell'onorevole ministro e, affinché non vi siano dubbi su queste interpretazioni, abbiamo proposto di aggiungere il seguente comma: « nel programma nazionale sono in ogni caso comprese le opere di edilizia scolastica che gli enti obbligati vogliono costruire con i propri mezzi di bilancio ». Aggiungendo questo comma si eviterebbe la possibilità di una doppia interpretazione: l'interpretazione socialista e l'interpretazione governativa.

Per quanto riguarda il nostro emendamento soppressivo, al numero 5, dell'ultimo comma, devo dire, onorevole ministro, che la legge prevede la possibilità di avere l'uno per cento; non riteniamo pertanto opportuno congelare il dieci per cento della spesa, per accantonarlo a fine di eventuali integrazioni. Riteniamo che, data l'esiguità della somma prevista per l'edilizia scolastica, sia superfluo l'accantonamento di questo dieci per cento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Scionti, Illuminati, Bronzuto, Borsari, Tedeschi, Seroni, Giorgina Levi Arian e Picciotto hanno proposto di sopprimere i numeri 2 e 3.

Gli stessi deputati hanno proposto di sostituire, al numero 4, il primo comma con il seguente:

« 4) il comitato centrale, sulla base della valutazione globale delle proposte di programmazione regionale, elabora, secondo priorità determinate da indici obiettivi di necessità scolastiche, il progetto di programma nazio-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

nale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con l'indicazione delle direttive per la formulazione di programmi regionali annuali ».

Questi emendamenti sono preclusi.

Gli stessi deputati hanno proposto, al n. 1), di sostituire il primo comma con il seguente:

« 1) i comuni, le province e gli altri enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano le proposte di programma, entro i termini fissati dal ministro della pubblica istruzione, ai presidenti dei consigli regionali o, in mancanza, ai comitati regionali per l'edilizia scolastica, che sottopongono ai rispettivi consigli o comitati le proposte di programma regionale quinquennale ».

L'onorevole Scionti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCIONTI. La seconda parte del nostro emendamento viene a cadere; rimane viceversa la prima parte come alternativa alla proposta della maggioranza, secondo cui gli enti locali propongono soltanto i propri fabbisogni complessivi.

Il nostro emendamento accentua il carattere programmatico degli enti locali, non limitandolo all'esposizione dei propri fabbisogni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sanna, Ivano Curti, Alini e Pigni hanno proposto di aggiungere, al n. 3, il seguente comma:

« Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano i programmi, fermi restando gli obiettivi generali degli stessi e fatte salve le competenze delle singole regioni, vengono elaborati d'intesa con gli enti autonomi interessati. Per la Sardegna il programma deve essere coordinato con i piani ed i programmi previsti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588 e successive modificazioni »;

al n. 4, di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il programma nazionale quinquennale, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), è sottoposto all'approvazione del Parlamento »;

al n. 5, primo comma, di aggiungere le seguenti parole: « Nelle regioni a statuto speciale sono formulati d'intesa con gli organi regionali »;

infine, dopo l'articolo 9, di aggiungere il seguente articolo 9-bis:

« Ai fini della elaborazione dei programmi gli organi preposti a tutti i livelli procederanno alla consultazione dei sindacati della scuola ».

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANNA. Mi risulta che su questa stessa materia sono stati presentati emendamenti sotto forma di articoli aggiuntivi per ciò che riguarda la competenza delle regioni a statuto speciale. Pertanto ritiro gli emendamenti al n. 3 e al n. 5, riservandomi di ripresentarli come emendamenti all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Mitterdorfer.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo, esso riproduce un concetto già contenuto in un emendamento presentato dai colleghi comunisti, però con questa differenza: che nel nostro emendamento si chiede la consultazione dei sindacati nelle varie fasi della programmazione, a tutti i livelli.

Siccome i sindacati raggruppano gente che nella scuola vive ed opera, e che quindi ha qualche cosa da dire in materia di programmazione, noi chiediamo che questi sindacati vengano consultati nelle diverse fasi della programmazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Illuminati, Bronzuto, Borsari, Giorgina Levi Arian, Seroni e Loperfido hanno proposto, al n. 1), secondo comma, dopo le parole: « designati dal Provveditore agli studi », di inserire le seguenti: « Nella Commissione debbono essere rappresentati due sindaci della minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non siano riusciti eletti i due sindaci di minoranza, dovranno esser chiamati a far parte della commissione, in sostituzione dei due ultimi eletti della maggioranza, i due sindaci della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti ».

L'onorevole Illuminati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ILLUMINATI. Chiedo di svolgere anche l'emendamento Borsari al n. 5, primo comma.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta dell'emendamento a firma Borsari, Bronzuto, Illuminati, Tedeschi, Giorgina Levi Arian, Scionti e Picciotto, tendente a sostituire, al primo comma del n. 5, le parole: « Il comitato

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

regionale formula successivamente », con le seguenti: « Il consiglio regionale o, in mancanza, il comitato regionale, formula e approva ».

ILLUMINATI. In Commissione, per garantire la presenza dei sindaci di minoranza, avevamo proposto all'articolo 9 che il voto del consiglio provinciale fosse limitato a tre. Purtroppo questa norma non garantisce la rappresentanza dei sindaci di minoranza. Mi spiegherò facendo un esempio. Se noi prendiamo un consiglio provinciale la cui maggioranza sia composta da venti consiglieri e la minoranza da dieci, si può verificare il caso che tutti e cinque i sindaci vengano eletti tranquillamente dalla maggioranza. Basterà che i consiglieri non votino identicamente i tre nomi, ma che li cambino nel riempire la scheda. Infatti i venti consiglieri, per eleggere i cinque sindaci, avranno 60 voti a disposizione. Ora tutti sanno, se la matematica non è un'opinione, che 60 diviso cinque dà 12. Voi mi dovete dimostrare, colleghi della maggioranza, come faranno i dieci consiglieri della minoranza (che pure è una minoranza abbastanza nutrita, in quanto supera il 33 per cento) a pareggiare i 12 voti che la maggioranza può raggiungere agevolmente. Ecco le ragioni per le quali noi proponiamo questa aggiunta. Desideriamo renderci conto se la maggioranza realmente vuole che siano rappresentati i sindaci di minoranza oppure no.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« Al n. 1), dopo le parole: nel termine fissato dal ministro della pubblica istruzione, aggiungere le parole: nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

FINOCCHIARO, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Scionti sostitutivo del primo comma del n. 1), la Commissione esprime parere contrario. Circa l'emendamento presentato dall'onorevole Illuminati ed altri aggiuntivo al secondo comma del n. 1), a noi pareva e pare che sia irrealistico l'ipotesi di un consiglio provinciale che non possa eleggere oggi una rappresentanza delle minoranze

(non ho seguito bene l'ultima indicazione data dall'onorevole Illuminati). La garanzia è data dal limite di tre voti.

Il voto è limitato a tre e pertanto questa possibilità non esiste. In tutti i casi finora ipotizzati, non si è mai prospettata la possibilità di una esclusione della minoranza. Evidentemente, potrà esservi una rappresentanza talmente marginale da non garantirla: comunque, se questa ipotesi sussiste, mi rimetto all'Assemblea. Nella realtà posso affermare che, dall'esame che è stato fatto, in nessun caso la minoranza viene esclusa.

ILLUMINATI. Eppure, è possibile.

FINOCCHIARO, *Relatore per la maggioranza*. Non siamo riusciti a capire come ciò sia possibile. Confermo perciò che il testo approvato dalla Commissione può essere mantenuto, perché in nessun caso si prospetta la ipotesi della esclusione della minoranza.

Quanto all'emendamento Sanna, sostitutivo del secondo comma del n. 4), mi pare che il Parlamento non sia l'organo più idoneo ad approvare un piano per l'edilizia scolastica, perché il Parlamento non è un collegio di tecnici. Il Parlamento può discutere dei criteri, ma non può approvare un piano.

L'emendamento Valitutti, aggiuntivo di un comma al n. 4, mi pare che sia stato formulato in termini assolutamente imprecisi. Sembrerebbe cioè che l'onorevole proponente voglia sostenere che non è possibile la costruzione di edifici a spese dei comuni senza l'esplicito consenso da parte del comitato centrale per la programmazione nazionale. Vorrei far rilevare all'onorevole Valitutti che il n. 6) del primo comma dell'articolo 7 dispone che il comitato regionale per l'edilizia scolastica deve tener conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati. L'emendamento potrebbe essere accettato se fosse modificato in questi termini: « Possono far parte del programma nazionale anche opere di edilizia scolastica che gli enti obbligati intendano costruire con propri mezzi di bilancio ». Così come l'emendamento è stilato, deve essere respinto.

L'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Sanna prevede che siano interpellati i sindacati nella elaborazione dei programmi. Sembra però che la richiesta di consultare i sindacati, così come è formulata, finirebbe col costituire un inutile ostacolo. (*Interruzione del deputato Sanna*). Non si tratta, in-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

fatti, di stabilire la programmazione scolastica, ma la programmazione per l'edilizia scolastica. Non so quindi con quale competenza potrebbero intervenire al riguardo i dirigenti sindacali.

Pertanto sono contrario all'emendamento Sanna.

Accetto, invece, l'emendamento del Governo. Infatti, tenuto conto del carattere permanente del procedimento di programmazione, appare necessario stabilire come norma cogente che il termine per l'inizio delle operazioni sia fissato dal ministro entro un arco di tempo che preceda l'inizio del nuovo programma.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non posso essere favorevole all'emendamento Scionti sostitutivo del primo comma del n. 1 per motivi collegati con le posizioni assunte prima.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Illuminati, aggiuntivo al secondo comma del n. 1, devo ricordare che la Commissione ha voluto garantire nel suo testo la presenza di cinque sindaci designati dal consiglio provinciale. Può esservi qualche dubbio quanto all'opportunità, ma accetto in ogni caso questa procedura. Per garantire la presenza delle minoranze la Commissione ha proposto che la designazione sia compiuta con il sistema del voto limitato: ed anche a me sembra giusto seguire questo criterio. Ora l'emendamento Illuminati si preoccupa del caso in cui (non so attraverso quali artifici) sia impedita la presenza della minoranza: in realtà a me pare che questo caso, come ha detto il relatore, non possa presentarsi e che la adozione del voto limitato costituisca una garanzia sufficiente. L'emendamento, però, suggerisce inoltre il criterio, che è forse quello che interessa di più, che, ove non siano stati eletti i sindaci della minoranza, siano chiamati i sindaci della minoranza che hanno ottenuto più voti.

Questo comporta un problema di rapporti all'interno delle minoranze. Noi in questo modo prendiamo già posizione per una possibile minoranza escludendo le altre. Può darsi benissimo che nel consiglio provinciale si crei un accordo, per cui si diano tre posti alla maggioranza, uno a una minoranza e uno ad un'altra. Può essere un modo per rappresentare tutti. Con l'emendamento verremmo invece a precludere la possibilità di presenze diverse. Il testo della Commissione mi pare che sia sufficiente al fine che si vuole

raggiungere e non presenti nello stesso tempo l'inconveniente che ho ricordato.

Sono contrario all'emendamento che propone la consultazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perché ciò costituirebbe un'altra tappa nel procedimento e sarebbe motivo di lentezza. Nulla esclude che il ministro della pubblica istruzione possa sentire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sono contrario all'emendamento Sanna sostitutivo del secondo comma al n. 4. Lo emendamento Valitutti aggiuntivo di un comma al n. 4 porterebbe a risultati opposti a quelli che l'onorevole proponente vorrebbe conseguire: cioè finirebbe con il subordinare ad una certa approvazione del Comitato centrale la possibilità da parte degli enti locali di realizzare opere a loro carico. Per questa ragione non lo accetto.

Sono contrario pure all'emendamento Borsari sostitutivo al n. 5, primo comma, all'emendamento Valitutti al n. 5 soppressivo dell'ultimo comma e all'articolo aggiuntivo 9-bis Sanna.

PRESIDENTE. Onorevole Scionti, mantiene il suo emendamento all'articolo 9, sostitutivo al n. 1), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCIONTI. Insisto per la prima parte, cioè fino alle parole: « pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scionti così modificato.

(Non è approvato).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al n. 4), primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento sostitutivo del secondo comma al n. 4), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Valitutti aggiuntivo al n. 4), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Borsari, mantiene il suo emendamento sostitutivo al n. 5) primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BORSARI. Dichiaro di ritirare l'emendamento, in quanto concordo sull'osservazione che esso sia superato nella parte iniziale, cioè laddove fa riferimento al consiglio regionale. Tuttavia, debbo osservare che lo emendamento riguarda un problema che continua a sussistere.

Il paragrafo n. 5 dice: « Il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali »; più avanti si legge: « I programmi annuali... sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico interprovinciale competente ». Ma, signor ministro, sono i comitati a redigere i programmi e ad approvarli in via definitiva, oppure questo compito spetta al sovrintendente? Dalla lettura di questo paragrafo, infatti, non è chiaro se il sovrintendente, nel momento in cui emana il decreto, ha la possibilità di modificare il programma formulato dal comitato.

Penso pertanto che nella prima parte del paragrafo si dovrebbe precisare che il comitato regionale non soltanto formula, ma approva il piano, mentre il decreto del sovrintendente serve soltanto a dare forza esecutiva al piano stesso. Ciò renderebbe più esplicite le competenze del comitato regionale e del sovrintendente.

Raccomando all'attenzione del Governo e della Commissione questo rilievo perché ne tengano conto.

PRESIDENTE. Di questa sua osservazione, che è soltanto formale, onorevole Borsari, si terrà conto in sede di coordinamento.

Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Valitutti, soppressivo dell'ultimo comma del n. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Illuminati, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al n. 1), secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ILLUMINATI. Sì, signor Presidente.

CODIGNOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Non c'è dubbio che la volontà espressa dalla Commissione alla unanimità è quella di garantire che in ogni caso sia presente la minoranza con due sindaci su cinque. Noi ritenevamo che fosse sufficiente la formula indicata dalla Commissione. Senonché, esaminata più a fondo la cosa, non sembra dubbio che si possano manifestare condizioni in cui la minoranza non riesce a determinare la propria rappresentanza soprattutto in regioni in cui vi sia una prevalenza politica di una parte o dell'altra.

Ritengo quindi che si potrebbe concordemente sostituire la formula indicata dalla Commissione con un'altra formula che è la seguente: « scelti in modo che due di essi appartengano alla minoranza », lasciando cioè al giudizio del consiglio provinciale le modalità da applicare nella votazione in modo da raggiungere il fine che tutti vogliamo raggiungere, cioè che due siano rappresentanti della minoranza.

Quindi non accetterei per mio conto la proposta avanzata da parte comunista, ma proporrei a questo punto, se è possibile, di sostituire le parole: « con voto limitato a tre », con le altre: « scelti in modo che due di essi appartengano alla minoranza ».

PRESIDENTE. La sua non è una dichiarazione di voto, ma un emendamento all'emendamento. Pertanto devo chiedere alla Commissione il suo parere.

FINOCCHIARO, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Pertanto è impossibile porre in votazione l'emendamento Codignola perché a questo punto soltanto un emendamento della Commissione potrebbe essere votato.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

Pongo in votazione l'emendamento Illuminati aggiuntivo al n. 1), secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo al n. 1) accolto dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 così modificato.

(È approvato).

Onorevole Sanna, insiste per l'articolo 9-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FRANZO, Segretario, legge:

« I termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall'articolo 9 sono i seguenti:

entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge: presentazione delle segnalazioni da parte degli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;

entro i successivi tre mesi: formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della Commissione provinciale;

entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;

entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai Comitati regionali;

entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali e approvazione dei medesimi con decreti dal Sovrintendente, che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli Enti interessati.

I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto i seguenti emendamenti:

*al primo comma, di premettere le parole:* salvo quanto stabilito per il primo pro-

gramma quinquennale dal successivo articolo 12 »; *al primo comma, primo capoverso, di sostituire le parole:* « dall'entrata in vigore della legge », *con le parole:* « dalla scadenza del termine fissato dal ministro della pubblica istruzione a norma del n. 1 del precedente articolo 9 »; *al primo comma, quinto capoverso, di sostituire le parole:* « e approvazione dei medesimi con decreti », *con le parole:* « ed approvazione del piano esecutivo del primo anno con decreto »; *al secondo comma, di aggiungere in fine le parole:* « con l'adempimento delle medesime formalità ».

Onorevole ministro, intende illustrarli?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Si tratta di correzioni puramente formali al testo della Commissione per consentire che non ci sia contrasto fra le scadenze disposte in via permanente e quelle disposte per il primo biennio di attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti del Governo?

FINOCCHIARO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 con gli emendamenti del Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANZO, Segretario, legge:

« Il centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, ha i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il ministro della pubblica istruzione può avvalersi del-

l'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera *b*) mantiene rapporti con istituti similari, anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.

I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal ministro della pubblica istruzione, sentita una consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:

di tre esperti designati dal ministro della pubblica istruzione;

di tre esperti designati dal ministro dei lavori pubblici dei quali due scelti tra due terne, indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti;

di un esperto designato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

del direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola;

del direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal ministro dei lavori pubblici.

Alla nomina dei membri della consulta si provvede con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro dei lavori pubblici.

Per le esigenze del centro studi può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.

Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del centro, il ministro dei lavori pubblici, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del ministro della pubblica istruzione, le norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica ».

**PRESIDENTE.** Il Governo, all'ultimo comma, ha proposto di sopprimere la parola: « le » davanti alle parole: « norme tecniche ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

**FINOCCHIARO, Relatore per la maggioranza.** La Commissione è d'accordo e fa suo l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 11 con l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

**FRANZO, Segretario,** legge:

« Per gli anni 1967 e 1968 gli interventi di cui al presente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia o da un Assessore da lui delegato, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto di scuola secondaria nominato dal Provveditore agli studi.

Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Per il completamento di singoli lotti funzionali di opere, già ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo.

I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati con le modalità di cui all'articolo 16.

Per il periodo 1969-71 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 30 settembre 1968 ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Borsari, Bronzuto, Tedeschi, Illuminati, Picciotto, Giorgina Levi Arian e Seroni hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole da « biennale », sino alla fine, con le seguenti: « dalla commissione di cui all'articolo 9 ».

L'onorevole Borsari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BORSARI.** L'emendamento ha una importanza notevole, oltre che per il contenuto e per la questione che intende affrontare, soprattutto perché verifica se è vera o se è in-

vece puramente ottimistica, illusoria l'interpretazione estensiva che in alcuni interventi, sia del gruppo socialista, sia dello stesso gruppo della democrazia cristiana, è stata data, per sostenere la democraticità della struttura che dovrebbe presiedere alla programmazione dell'edilizia scolastica nonchè del compito riservato ai comuni e alla commissione provinciale.

Si è detto: è vero che i comuni hanno solo il potere della segnalazione del fabbisogno, però hanno questo compito in modo tale da poter già elaborare un programma d'assieme delle loro esigenze. Non riusciamo allora a capire perchè si voglia sottilizzare sulla definizione e non si voglia ammettere che già questa segnalazione del fabbisogno è di per sé un riconoscimento della competenza degli enti locali, comuni e province, a presentare proposte di programma.

Ora, se così fosse, non riuscirei a capire perchè, ad esempio, quando si arriva all'articolo 12 e si tratta di stabilire quello che si deve fare nella fase transitoria per l'applicazione della parte biennale del piano previsto dal disegno di legge (e abbiamo il provveditore agli studi e una commissione provinciale con il compito non più di segnalare il fabbisogno ma di presentare una precisa proposta di programma biennale), non si accetta più la commissione provinciale già votata e di cui è stata stabilita la composizione all'articolo 9 (provveditore agli studi, assessore dell'amministratore provinciale, 5 sindaci eletti dal consiglio provinciale), ma si ricorre ad un altro organo del quale, sì, viene chiamato a far parte l'assessore o il sindaco del comune capoluogo, però, guarda caso, è messo in minoranza da una composizione che prevede elementi di nomina governativa: uno è costituito dal provveditore agli studi che lo presiede, e gli altri sono funzionari che vengono delegati dallo stesso provveditore agli studi.

Ora, è evidente che se si procede in questo modo si viene a dare una testimonianza — a mio modesto avviso — del fatto che non si è voluto riconoscere né alla commissione provinciale di cui all'articolo 9 né ai comuni il compito e il ruolo di segnalatori di proposte di programma, bensì si è voluto insistere sulla attribuzione di segnalare il fabbisogno. Si tratta di due cose decisamente e sostanzialmente diverse. Non si tratta solo di forma, perchè se così non fosse, in questa circostanza si sarebbe riconosciuto che le proposte di programma per la fase biennale di attuazione del piano sono attribuite alla commissio-

ne provinciale, composta in maniera tale che vede almeno in preminenza i rappresentanti delle amministrazioni elettive, cioè dei sindaci e dell'amministrazione provinciale.

Per queste ragioni riteniamo di dover insistere su questo emendamento e diciamo subito che il suo rigetto costituirà di per sé una smentita delle interpretazioni che gli onorevoli Achilli, Codignola e Buzzi hanno dato delle attribuzioni che vengono affidate ai comuni e alla commissione provinciale di cui all'articolo 9.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Valitutti, Giomo, Badini Confalonieri, Cottone e Botta hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici, previo parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

**GIOMO, Relatore di minoranza.** Ritiriamo questo emendamento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma, inserire il seguente comma:

« Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti obbligati sono tenuti a presentare le proprie richieste e nei successivi trenta giorni il provveditore trasmetterà il programma biennale provinciale al Ministero della pubblica istruzione ».

Qual'è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

**FINOCCHIARO, Relatore per la maggioranza.** Accettiamo l'emendamento del Governo, ma ci rende perplessi il periodo di 60 giorni concessi ai comuni per la presentazione di un piano. Ci rendiamo conto della necessità di accelerare i tempi, ma 60 giorni ci sembrano molto pochi per la presentazione delle richieste da parte degli enti obbligati. Proponiamo quindi che tale termine sia di 90 giorni.

Quanto all'emendamento Borsari, non possiamo accettarlo per una ragione evidente. Come l'onorevole proponente sa, questa commissione serve soltanto per i piani relativi agli anni 1967 e 1968, i quali devono essere avviati a discussione entro 60 giorni, secondo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

l'emendamento del Governo, o 90 giorni, tenendo conto dei 30 giorni concessi al provveditore per trasmettere il programma biennale. Ora è ovvio che non possiamo seguire procedure che non siano quelle automatiche per insediare la commissione. Il meccanismo previsto dall'articolo 9 è complesso e potremmo trovarci di fronte alla situazione di fatto che non siano indicati i rappresentanti dalla provincia, e pertanto non entrerebbe in funzione il meccanismo della programmazione per il biennio. Siamo quindi contrari all'emendamento Borsari e siamo altresì contrari all'emendamento Valitutti.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Capisco che l'onorevole Borsari parte da una posizione di diffidenza, ma vorrei che mi seguisse nel ragionamento. E cioè, se noi dovessimo accogliere il suo emendamento, ritengo che un buon numero di province sarebbero messe nell'impossibilità di avere la loro programmazione provinciale per il biennio e che quindi conseguentemente sarebbero in difficoltà il programma regionale e quello nazionale per questo periodo, perchè è ovvio che per il biennio successivo vale la norma dell'articolo 9. Per questo periodo, che è poi il biennio 1967-1968 (se la legge sarà approvata anche dal Senato prima delle ferie estive, entrerà in vigore ai primi di agosto), noi avremo a disposizione qualche mese nel 1967 e il 1968. Ora, tutti sappiamo che in quel periodo di ferie i consigli provinciali non si riuniscono e, se noi dovessimo aspettare, per mettere in moto questo meccanismo, la designazione dei consigli provinciali perderemmo senza dubbio qualche mese, cioè saremmo nell'impossibilità di fare i programmi provinciali e quelli regionali. Tutto ciò sia che si metta il termine di sei mesi, sia che si metta quello di 30 giorni. Io ho proposto il termine dei 60 giorni perchè naturalmente mi sembra che si debbano accelerare i tempi; ma anche con il termine dei 90 giorni non vi sarebbe una differenza rilevante. Accetto quindi la modifica proposta dal relatore.

Ritornando all'emendamento Borsari, avendo esperienza della vita e delle amministrazioni provinciali, so che alcune di queste, per designare i loro rappresentanti in organi, in consigli di amministrazione, impiegano molti mesi e qualche volta qualche anno, per ragioni di difficoltà, di collaborazione, di intesa all'interno. La norma propo-

sta dall'onorevole Borsari, quindi, avrebbe il significato di bloccare l'applicazione della legge per il primo biennio. Quindi è preferibile — il problema non è stato sollevato dal Governo, ma dalla Commissione — il testo di quest'ultimo che, con la sua indicazione automatica dei componenti (il sindaco del capoluogo, l'assessore della provincia) rende possibile l'immediato funzionamento di questo meccanismo.

Pertanto non per le ragioni che sono state addotte di non negare la volontà alle minoranze, ma per rendere possibile il funzionamento della legge, sono costretto a dichiararmi contrario all'emendamento Borsari, insistendo per il testo dal Governo modificato dalla Commissione.

PITZALIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITZALIS. Desidero richiamarmi alle dichiarazioni dell'onorevole ministro in relazione all'emendamento da me presentato all'articolo 1. L'onorevole Gui disse che esso sarebbe stato più opportunamente discusso in sede di esame dell'articolo 12 e che in detta sede avrebbe dato indicazioni opportune in merito all'interpretazione dell'emendamento da me presentato e poi ritirato. Vorrei perciò sentire dall'onorevole ministro questa eventuale dichiarazione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il richiamo dell'onorevole Pitzalis è esatto. Egli si preoccupa degli edifici scolastici costruiti nella regione sarda in parte a carico dei comuni, senza l'intervento dello Stato e con l'intervento della regione. Egli si domanda cosa succederà di queste costruzioni. Effettivamente, quando egli pose la questione chiese di rinviarla in sede di esame dell'articolo 12 perchè in questo articolo vengono poste le priorità nel biennio circa l'impiego della spesa per il completamento dei singoli lotti funzionali di opere già ammesse a contributo statale, in base alle leggi precedenti.

Naturalmente l'onorevole Pitzalis ha chiesto l'ammissione a questi contributi ma la mancata inclusione è dipesa dalle norme vigenti in precedenza. Questa legge certo non darà la priorità, però non esclude il completamento che sarà preso in considerazione dai comitati provinciali e regionali i quali pro-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

cederanno ad una valutazione globale delle esigenze ed esprimeranno il loro parere.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Borsari, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BORSARI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo modificato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 così modificato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

**FRANZO, Segretario,** legge:

« I Comuni, le Province, anche riuniti in consorzio, e gli altri Enti obbligati per legge sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.

Gli Enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti dal successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente per loro conto all'acquisto dell'area, salvo rimborso della spesa relativa in venticinque annualità senza interessi.

Il Ministro del tesoro, sentito il Prefetto e il Comitato regionale, di cui all'articolo 8, può concedere, a domanda, l'esonero dal rimborso di cui al comma che precede, quando i Comuni e le Province, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, non conseguano il pareggio economico del bilancio e non abbiano deleghe disponibili per la contrazione di mutui, e sempreché non dispongano o non possano disporre di aree idonee ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Corghi, Bagnoli, Luigi Napolitano e Seroni hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le spese per l'acquisto delle aree occorrenti ai comuni, alle province anche riuniti in consorzio e dagli altri enti obbligati sono a totale carico dello Stato ».

L'onorevole Corghi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CORGI.** È noto a tutti i colleghi che i comuni non sono in condizioni di affrontare e di risolvere in modo adeguato le esigenze crescenti delle comunità locali. Noi riteniamo che se il costo delle aree fosse a totale carico dello Stato, libereremmo i comuni da un ulteriore e gravoso impegno e consentiremmo loro di affrontare e risolvere altri problemi che interessano quelle comunità.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tozzi Condivi ha proposto al primo comma, dopo le parole: « degli edifici scolastici », di inserire le altre: « e dei terreni necessari per le esercitazioni agrarie o tecniche ».

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato questo emendamento.

Gli onorevoli Ivano Curti, Sanna, Alini e Pigni hanno proposto al primo comma di aggiungere le seguenti parole: « e possono usufruire della ammissione a contributo da parte dello Stato sulla somma occorrente per l'acquisto dell'area e per l'urbanizzazione. La contrazione del mutuo dovrà essere assicurata da un istituto finanziario di diritto pubblico »;

e al secondo comma, dopo la parola: « area », di inserire le altre: « alle spese per i servizi e per l'urbanizzazione ».

**SANNA.** Riteniamo svolti questi emendamenti con l'intervento dell'onorevole Ivano Curti in sede di discussione generale.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Lusoli, Todros e Busetto hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« I comuni e le province che nonostante la applicazione dei tributi come eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico leggi comunali e provinciali 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, non conseguono il pareggio economico del bilancio sono esonerati dal rimborso di cui al comma precedente ».

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato questo emendamento.

Gli onorevoli Giomo, Valitutti, Badini Confalonieri, Cottone e Botta hanno proposto al terzo comma di sostituire le parole: « regionale di cui all'articolo 8 », con le altre: « interprovinciale di cui all'articolo 8 ».

Questo emendamento è precluso.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13 ?

CALVETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Corghi, in quanto ritiene che le norme dei commi secondo e terzo dello stesso articolo siano fin troppo estensive.

Per quanto riguarda l'emendamento Curti, aggiuntivo, al primo comma, delle seguenti parole: « e possono usufruire della ammissione a contributo da parte dello Stato sulla somma occorrente per l'acquisto dell'area e per l'urbanizzazione. La contrazione del mutuo dovrà essere assicurata da un istituto finanziario di diritto pubblico », devo dire che non si capisce in che modo possa verificarsi questo intervento dello Stato; gli interventi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo sono del resto più ampi di quelli proposti dall'onorevole Curti. La Commissione esprime pertanto parere contrario su questo emendamento.

Parere contrario la Commissione esprime altresì per l'emendamento Curti, tendente a inserire, al secondo comma, dopo la parola: « area », le parole: « alle spese per i servizi e per l'urbanizzazione », poiché l'approvazione di questo emendamento porterebbe a una ulteriore riduzione dei posti-alunno.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 13 per le stesse considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Corghi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CORGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Sanna mantiene gli emendamenti Curti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Curti al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Curti al secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, i comuni, le province e gli altri enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonché a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.

Per i comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi.

In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla commissione provinciale di cui al successivo comma.

Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se relative agli edifici che gli enti obbligati intendono costruire a proprio carico, è dato dalla commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa.

I membri della commissione possono farsi sostituire.

La commissione dà comunicazione del giudizio al provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è quello competente per territorio.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Valitutti, Giomo, Badini Confalonieri, Cottone e Botta hanno proposto di sostituire l'ottavo comma con il seguente:

« Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga di un anno ».

**BOTTA.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOTTA.** L'articolo 14 fissa la durata del decreto di vincolo delle aree, e la fissa nella misura di due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi anno per anno fino ad un limite massimo di tre anni; il che significa la possibilità per l'ente pubblico di vincolare l'area per la durata di 5 anni.

Con il nostro emendamento proponiamo di fissare in un solo anno il diritto alla proroga, dopo decorsi i due anni. A noi pare che i proprietari verrebbero danneggiati da questo vincolo, il quale non è un esproprio, ma rappresenta per i proprietari un atto che comporta l'indisponibilità delle aree.

Inoltre noi riteniamo sia valida la considerazione che quanto più è breve il periodo di tempo in cui l'ente pubblico può avvalersi del diritto di esproprio delle aree, tanto più sollecita sarà l'azione dell'ente pubblico. Noi sappiamo che le lungaggini burocratiche portano a dilazionare lo svolgimento delle pratiche nell'arco di tempo consentito dalla legge. Ecco i motivi che ci hanno indotto a proporre questa riduzione.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bosisio e Bonaiti al nono comma hanno proposto di sostituire le parole: « sono dichiarati », con le seguenti: « si intendono dichiarati ».

L'onorevole Bosisio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BOSISIO.** Il nostro emendamento non ha tanto un fine letterario o di forma, bensì di

sostanza. Infatti se si lasciasse la frase come risulta dal disegno di legge, di fronte ad un decreto di vincolo e all'approvazione del progetto con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, occorrerebbe, per l'inizio dei lavori, dopo l'approvazione del progetto, perché vengano considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge, una precisa declaratoria in proposito. Mancando la stessa, invece, non si potrebbe fruire delle favorevoli conseguenze della legge inerenti all'urgenza e alla indifferibilità.

Invece con il proposto emendamento l'urgenza e la indifferibilità del lavoro scaturiscono dall'approvazione del progetto sull'area vincolata e ne sono conseguenze senza necessità di una relativa declaratoria in proposito. Né si dica che in altre leggi si è adottata detta fraseologia. Ritengo che una tale facile accondiscendenza non sia da approvarsi.

Chi è stato amministratore di enti locali ed ha vissuto sovente il dramma di opere bloccate nel tempo in conseguenza di omessa o dimenticata dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, apprezzerà l'emendamento. Con questi concetti affido l'emendamento alla benevolenza dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Corghi, Lusoli, Todros, Busetto, Beragnoli, Luigi Napolitano e Seroni hanno proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Per le espropriazioni e le relative procedure si applicano le norme contenute negli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. L'indennità di esproprio viene determinata senza tener conto dei maggiori valori comunque derivanti dalla applicazione dei piani regolatori e dalle norme della presente legge ».

**NAPOLITANO LUIGI.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NAPOLITANO LUIGI.** La modificazione che proponiamo all'articolo 14 ci viene suggerita dal fatto che nel corso delle indagini conoscitive che la Commissione lavori pubblici sta facendo per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 167 abbiamo potuto constatare le difficoltà che hanno gli uffici tecnici erariali, ai quali è demandata per legge la stima delle aree, nel determinare il prezzo delle aree stesse e il lungo contenzioso che na-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

sce da questa determinazione tra privati ed enti.

Noi crediamo che attraverso la determinazione, così come è precisato dal nostro emendamento, non solo metteremo in condizione gli uffici tecnici di stabilire con esattezza il prezzo, ma soprattutto elimineremo quel lungo contenzioso che si è avuto finora ed accelereremo anche l'attuazione di quanto si vuole ottenere con la presente legge. Per questi motivi speriamo che il nostro emendamento verrà accolto dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti proposti all'articolo 14?

CALVETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento Valitutti, perché la durata del vincolo, stabilita in 5 anni, è conforme a quella prevista per tutte le opere pubbliche e dalle norme urbanistiche in vigore.

Le argomentazioni svolte dall'onorevole Bosisio a sostegno del suo emendamento mi sembrano convincenti e pertanto esprimo su di esso il parere favorevole della Commissione.

All'onorevole Luigi Napolitano, che ha svolto l'emendamento Corghi, vorrei far osservare che non si pone l'esigenza del richiamo agli articoli citati dalla legge n. 167; si applicano le modalità di espropriazione all'interno dei piani urbanistici esistenti determinate dalla legge speciale per Napoli. Il problema relativo all'ultima parte dell'emendamento deve essere invece risolto sul piano generale e pertanto il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per le ragioni esposte dal relatore, il Governo è contrario tanto all'emendamento Valitutti quanto all'emendamento Corghi; accetta, invece, l'emendamento Bosisio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Valitutti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bosisio, accolto dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Luigi Napolitano, mantiene lo emendamento Corghi, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NAPOLITANO LUIGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento Bosisio.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo. 15

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La responsabilità dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Gli enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di approvazione dei programmi esecutivi, al provveditorato regionale alle opere pubbliche.

La concessione è accordata, entro 30 giorni dalla richiesta, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentiti, per le opere di importo non superiore a 250 milioni, la commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, per le opere di importo superiore, il comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 25 della presente legge, quando concorrano le seguenti condizioni:

1) che l'ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'articolo 9;

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

2) che dia assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme;

3) che fornisca garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione.

Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non concorrano le condizioni previste ai sensi del comma precedente, ovvero si sia verificata la decadenza della concessione, a norma del quinto comma dell'articolo 18, la concessione può essere accordata dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, all'istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) o ad altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Il compenso agli enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

per opere fino all'importo di 50 milioni . . . . .	9,00%
per opere da oltre 50 fino a 100 milioni . . . . .	8,00%
per opere da oltre 100 fino a 250 milioni . . . . .	7,00%
per opere da oltre 250 fino a 500 milioni . . . . .	5,50%
per opere da oltre 500 fino a 750 milioni . . . . .	4,50%
per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo . . . . .	4,00%
per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi . . . . .	3,50%
per opere di importo superiore ai 2 miliardi . . . . .	3,00%

Fino alla concorrenza dell'80 per cento dell'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa è corrisposta ratealmente agli enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 20 per cento, sarà erogata in base al collaudo disposto dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione

sui certificati come sopra emessi dagli uffici del genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Corghi, Todros, Lusoli, Busetto, Beragnoli, Luigi Napolitano e Seroni hanno proposto al secondo comma di sopprimere il n. 3.

L'onorevole Corghi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CORGHI.** L'articolo 16 riguarda gli enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia. In esso è previsto che per esercitare questa facoltà gli enti debbono aver presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'articolo 9, debbono dare assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme e debbono fornire (e ciò è richiesto al punto 3) « garanzia di provvedere con adeguate attrezzature tecniche sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione ».

Noi riteniamo che il punto 3 fornisca un elemento soggettivo di discriminazione nelle mani del provveditore regionale, anche se ci è noto che il provveditore regionale deve esprimersi dopo aver sentito le commissioni previste dalla presente legge. Per questi motivi chiediamo la soppressione del punto 3.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valitutti ha proposto di sopprimere, al secondo comma, il n. 3;

e di sopprimere il terzo e quarto comma.

**GIOMO, Relatore di minoranza.** Mi associo e chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIOMO, Relatore di minoranza.** Il primo emendamento tende a sopprimere al secondo comma il n. 3; a noi sembra che questa norma sia pericolosissima, in quanto attribuisce in pratica al provveditore alle opere pubbliche la facoltà di escludere dalla concessione i comuni, sulla base di criteri discrezionali.

Evidentemente noi possiamo immaginare che domani l'abuso politico potrebbe interferire e fare di tale potere un fatto che non obbedisca certo ai principi di un sano Stato di diritto. Per questo motivo a noi sembra che l'abolizione di questo n. 3 del secondo comma fughi ogni preoccupazione.

Con il secondo emendamento proponiamo la soppressione del terzo e del quarto comma. La legge prevede l'intervento dello Stato, degli enti locali e degli enti specializzati (ISES ed altri). Noi riteniamo che questi ultimi abbiano un carattere piuttosto politicizzato e possano in certo qual modo favorire certe amministrazioni a danno di altre, turbando così quello che deve essere un normale principio di giustizia e di equità da parte di coloro che debbono costruire. Per noi, come vedremo poi negli emendamenti agli articoli successivi, si dovrebbero interessare dell'edilizia scolastica soltanto lo Stato e gli enti locali. Nessun altro ente dovrebbe essere chiamato ad un'opera di questo tipo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Giuseppe Reale ha proposto di inserire, dopo il secondo comma, il seguente:

« Nel caso che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, non abbiano provveduto agli adempimenti previsti per la realizzazione di opere già precedentemente ammesse a contributo trentacinquennale, la concessione può essere accordata d'ufficio dal Provveditore alle opere pubbliche all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**REALE GIUSEPPE.** L'emendamento riguarda la destinazione delle somme promesse in base a leggi precedenti. È un argomento, quindi, come l'onorevole ministro l'ha definito, particolarmente suggestivo. Si tratta di decidere quale sorte toccherà a tali finanziamenti promessi. È evidente che innanzitutto bisogna conservare queste somme agli enti ai quali sono state promesse. Su questo punto non ci dovrebbero essere difficoltà: chi ha già ricevuto la promessa di finanziamento, deve conservarla. Nasce una difficoltà: le opere non sono state realizzate, per le molteplici ragioni già indicate dal relatore nella sua relazione, cioè per le difficoltà di reperimento di aree, per le difficoltà di organismi tecnico-amministrativi, per le difficoltà di procedure, insomma, per le molte difficoltà che sono emerse nell'applicazione delle leggi precedenti e che non hanno consentito la realizzazione delle opere, anche se esisteva l'intenzione di realizzarle. Inoltre, su dette somme precedentemente promesse gravano oneri di ammortamento sugli enti locali; cioè, a queste opere si pone anche la necessità di sopperire con gli

ammortamenti trentacinquennali. Con il provvedimento che stiamo per approvare, tali ammortamenti passano per intero a carico dello Stato. Ne nasce l'evidente aspirazione a poter beneficiare delle somme che saranno nel prossimo biennio stanziate, proprio perché esonerano gli enti locali dal relativo onere di ammortamento.

L'emendamento, dunque, tende a « salvare » le promesse di finanziamento già fatte e a sollevare le amministrazioni degli enti locali dagli oneri di ammortamento. In questo senso, il riferimento all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 a me pare estremamente interessante. In detto articolo, infatti, si stabiliva che i comuni al di sotto dei 25 mila abitanti nelle zone delle aree depresse dell'Italia meridionale e del centro-nord potevano, ove lo avessero voluto, chiedere la sostituzione da parte dell'ISES per la realizzazione delle opere, con il relativo sgravio dalle spese di ammortamento. Mi pare, pertanto, che, non essendo possibile la capitalizzazione dei contributi tuttora inutilizzati per evidenti esigenze di bilancio, non resti che questa soluzione. Né a me pare consigliabile differire ciò per altre amministrazioni che eventualmente avessero il fermo proposito di poter realizzare le opere, perché in questo caso pur assicurando (ma non è detto) un finanziamento prioritario per realizzare le opere in questione, in realtà le procedure si allungerebbero e l'onere delle spese di ammortamento, che attualmente grava sugli enti locali, passerebbe all'ISES; il beneficio resterebbe quindi *tout court*. Non vorrei, pertanto, che per le amministrazioni interessate si verificassero il danno e le beffe, per effetto di questa promessa di finanziamento non realizzata.

Richiamandomi al mio ordine del giorno, dirò che, qualora l'emendamento non fosse accolto, non potrebbe essere evitato l'impegno di una ripartizione che non tenesse conto di quanto già in precedenza stabilito. A me pare, comunque, che non possa non esservi una considerazione favorevole sull'emendamento da me proposto.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*al primo comma, sostituire le parole:* « entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di approvazione dei programmi esecutivi al provveditorato regionale alle opere pubbliche » *con le parole:* « entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di approvazione del piano esecutivo annuale, di cui all'articolo 10 »;

aggiungere il seguente comma:

« Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli Enti obbligati con la richiesta, di cui all'articolo 12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16 ?

CALVETTI, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento Corghi ed in parte anche l'emendamento Valitutti devo far osservare che delle condizioni richieste per la concessione si è ampiamente discusso in Commissione; tali condizioni sono state concordate all'unanimità.

A parere della Commissione, il paragrafo n. 3 concerne un problema molto importante. Noi tutti vorremmo non poter fare ricorso al sistema previsto dal paragrafo, ma dobbiamo necessariamente ricorrervi, se vogliamo evitare che si ripetano quelle situazioni drammatiche che sono state esposte nel corso della discussione generale e negli interventi dei relatori in ordine al problema delle giacenze.

CORGI. Questo in omaggio al rispetto delle autonomie locali.

CALVETTI, *Relatore per la maggioranza*. In linea di massima, la Commissione potrebbe essere d'accordo con l'emendamento Reale Giuseppe, quindi non esprime parere contrario. Nel merito mi rifaccio alle osservazioni svolte nel corso della discussione generale e nell'intervento del ministro Gui. Faccio notare che l'accoglimento di questo emendamento non avrebbe, comunque, carattere risolutivo del problema e potrebbe solo mettere in moto il meccanismo delle quote che sono state stanziare per comuni con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti, secondo l'articolo 6 della legge n. 1358, per cui rimarrebbe ancora il problema gravissimo di tutti i comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti. Anche questo è un elemento che può contribuire, e d'altra parte mi pare che l'onorevole ministro si riprometteva di studiare più a fondo questo aspetto all'utilizzo dei fondi. Il relatore comunque non è contrario e si rimette quindi, dopo queste considerazioni, all'Assemblea.

Il relatore è inoltre contrario all'emendamento Valitutti, soppressivo del terzo e del quarto comma.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti presentati dal Governo, la Commissione li fa propri perché li trova molto opportuni. Devo dire che ciò non significa altro che l'accoglimento di emendamenti sfuggiti in Commissione ma che già erano stati tenuti in considerazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda gli emendamenti soppressivi Corghi e Valitutti devo dire che personalmente avrei preferito il testo del Senato, dove si diceva che questa operazione avveniva su parere favorevole del comitato. La Commissione della Camera ha voluto mutare il testo del Senato. Ritengo allora che con la nuova procedura non si possa rinunciare al n. 3), perché altrimenti buona parte dei fini della presente legge resterebbe elusa. Se non ci preoccupassimo di rendere sollecita e sicura la spesa del denaro, ancora una volta potrebbe verificarsi, come hanno chiesto con le leggi in vigore, la concessione e che poi non siano in grado di costruire. (*Proteste all'estrema sinistra*).

L'esperienza ci dimostra che decine di miliardi sono congelati su richiesta dei comuni e gli edifici non si costruiscono. Questa è la verità! (*Interruzione del deputato Bronzuto*). Io personalmente, ripeto, avrei preferito il testo del Senato; ma se si adotta il testo della Camera, ovviamente il n. 3) deve rimanere.

BRONZUTO. È una continua patente di incapacità che il Governo dà ai comuni, alle province ed alle regioni.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. A parte il linguaggio più o meno pittoresco con il quale ella si rivolge al Governo, la posizione del Governo non era né quella del testo del Senato né quella del testo della Camera: era una posizione diversa, che ammetteva condizioni più larghe per i comuni. Però il Senato ha modificato, la Camera ha modificato ancora. Se si adotta la procedura suggerita dalla Camera non si può non mantenere il n. 3. Se si vuole tornare alla procedura del Senato non ho alcuna obiezione.

Per quanto riguarda la soppressione del terzo e del quarto comma sono contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Reale Giuseppe devo dire anzitutto che questa non mi sembra la collocazione, perché messo qui provocherebbe confusione. Qui si tratta di con-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

cessione ai comuni di opere finanziarie con la nuova legge, non di concessione all'ISES di opere finanziate con le precedenti leggi.

Per quanto riguarda il merito, non so se sia proprio esatto che si modifichi la legislazione vigente, che consente al Ministero dei lavori pubblici di trasferire somme non utilizzate da parte di comuni ad altri comuni che le vogliono utilizzare. Appartiene alla legislazione dei lavori pubblici ma credo che sia una norma utile. In questo modo invece verrebbe impedito questo trasferimento e si passerebbe necessariamente alla utilizzazione da parte dell'ISES, il quale non è detto che sempre possa avere poi per ingenti somme le possibilità di sostituirsi ai comuni. Resterebbe fuori, poi, l'ipotesi prevista dal relatore dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, per i quali la sostituzione da parte dell'ISES non è consentita dalla legislazione vigente.

Quindi debbo dire che ho delle riserve su questo emendamento, anzitutto per la collocazione e poi anche per il merito. Ciò non contrasta con l'orientamento espresso ieri dall'onorevole Alessandrini, il quale, invece preferirebbe che si passassero ad altri comuni, disposti ad utilizzare questi contributi, le somme eventualmente non utilizzate. Ma in ogni caso mi sembra eccessivamente rigido.

Perciò ritengo che si potrebbe restare alla legislazione vigente, la quale consente e l'ipotesi del trasferimento ad altri comuni, e l'ipotesi che il comune demandi all'ISES l'utilizzazione delle somme che non ha potuto spendere da sé, disposte dalle leggi vigenti. Mi sembra che sarebbe sufficiente questa disciplina, per cui non mi sentirei di accettare in questa forma l'emendamento.

Insisto infine sugli emendamenti proposti dal Governo.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Corghi, mantiene il suo emendamento suppressivo al secondo comma, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

**CORGHI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).

È così precluso l'identico emendamento Valitutti.

Onorevole Giuseppe Reale, mantiene il suo emendamento non accettato dal Governo, mentre la Commissione si è rimessa all'Assemblea?

**REALE GIUSEPPE.** Lo ritiro, signor Presidente, però vorrei dal ministro l'assicurazione che in nessun caso ne derivi un danno alle amministrazioni alle quali è stata già data questa promessa di finanziamento. Se è vero che si può consentire il trasferimento, trasferimento sia. Ma in sostanza, quei comuni i quali hanno beneficiato di promesse quale posto verranno ad occupare nella distribuzione successiva alla quale si porrà mano? Se il ministro mi garantisce un posto prioritario per questi comuni in questo finanziamento, allora evidentemente non ha più ragion d'essere l'emendamento, per cui lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro?

**GUI, Ministro della pubblica istruzione.** Io credo di poter aderire all'invito dell'onorevole Reale perché vorrei fargli considerare che questi comitati provinciali e comitati regionali che si troveranno a valutare le richieste dei comuni, avendo a disposizione tutti gli elementi della situazione di questi, ivi compresi quelli dei contributi già concessi e non utilizzati dai comuni, esprimeranno in primo luogo un parere sull'eventuale storno di questi fondi e i fondi non saranno stornati se il comune avrà la possibilità di spenderli e non saranno neanche stornati senza che il comitato, rendendosi conto che questi comuni non possono costruire con il sistema dei contributi, consigli la sostituzione con l'intervento diretto dello Stato. Quindi, la valutazione della situazione reale sarà fatta e nulla sarà fatto che possa danneggiare i comuni stessi.

Credo che su questo l'onorevole Reale possa stare tranquillo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Valitutti, suppressivo del terzo e quarto comma, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

**GIOMO, Relatore di minoranza.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo aggiuntivo di un comma.

(*È approvato*).

---

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1967

---

Pongo in votazione l'articolo 16 come risulta dopo le modificazioni approvate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

**Presentazione di un disegno di legge.**

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Norme integrative alla legge 28 luglio 1961. n. 831 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**La seduta termina alle 13,15.**

---

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO